

LA GIUNTA REGIONALE

visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e, in particolare, l'articolo 24, secondo il quale: *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”*;

rilevato che, con deliberazione del Consiglio regionale n. 2939 del 21 settembre 2017, è stato adottato l'atto ricognitivo di cui all'articolo 24 del d.lgs. 175/2016 che, con riguardo alla società Struttura Valle d'Aosta S.r.l. (di seguito, la Società), partecipata al 100 per cento da Finaosta S.p.A., dà atto che sussistono adeguate ragioni per il mantenimento della partecipazione, nonostante la società abbia prodotto un risultato negativo nei cinque esercizi precedenti, subordinando il mantenimento alla presentazione di un Piano almeno triennale di risanamento aziendale;

rilevato che, in data 29 settembre 2017, l'Assessorato bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate ha trasmesso la deliberazione del Consiglio regionale 2939/2017 alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, cui ha fatto seguito la trasmissione del Piano pluriennale di risanamento aziendale della società Struttura Valle d'Aosta S.r.l., approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3342 in data 27 marzo 2018;

preso atto che, con decreto n. 9/2018 del 7 maggio 2018, il Presidente della predetta Sezione regionale di controllo ha disposto l'avvio di un approfondimento istruttorio sui provvedimenti sopra richiamati;

preso atto che il predetto procedimento istruttorio è esitato nella deliberazione n. 8/2018/VSGO del 22 giugno 2018, con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha ritenuto il provvedimento di ricognizione non conforme alle prescrizioni di cui al d.lgs. 175/2016, invitando la Regione ad assumere le iniziative necessarie per superare le criticità riscontrate nel piano periodico di razionalizzazione ed evidenziando, avuto riguardo alla società Struttura Valle d'Aosta S.r.l., la presumibile sussistenza di molteplici problematiche, che hanno determinato l'avvio di un'autonoma istruttoria avente ad oggetto l'analisi condotta sul Piano di risanamento aziendale della società Struttura Valle d'Aosta S.r.l.;

rilevato che l'istruttoria specificamente riferita al Piano di risanamento aziendale della società Struttura Valle d'Aosta S.r.l. si è conclusa con la deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti n. 13 del 27 luglio 2018, con cui è stata approvata la *“Relazione sul piano pluriennale di risanamento aziendale della società Struttura Valle d'Aosta srl, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3342 in data 27 marzo 2018”*, nella quale si sottolinea come *“il complesso delle azioni proposte si connota per una scarsa significatività delle iniziative propugnate, dovendosi prevedere che, in questa prospettiva, difficilmente uno stabile equilibrio di bilancio (economico e finanziario) potrà essere attinto dalla gestione societaria”*;

preso atto che, nelle conclusioni della sopraccitata relazione, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha richiamato l'Amministrazione regionale, tenuto conto del disposto dell'articolo 14, comma 5, del d.lgs. 175/2016, a una complessiva revisione del Piano predisposto,

allo scopo di garantirne una maggiore attendibilità e una più efficace esecuzione, prevedendo che l'Amministrazione regionale debba riferire tempestivamente sulle iniziative adottate;

richiamata la propria deliberazione n. 1159 in data 21 settembre 2018, recante "Costituzione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione di proposte di revisione del modello di organizzazione, amministrazione e controllo della società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.";

tenuto conto che il gruppo di lavoro è stato istituito al fine di approfondire i rilievi e le criticità evidenziate nella deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti n. 13/2018, al fine di individuare, anche mediante la comparazione con realtà analoghe, soluzioni per la revisione, se necessario mediante le necessarie modificazioni legislative, del modello di organizzazione, amministrazione e controllo della Società, garantendo il perseguimento delle finalità di pubblico interesse sottese alla costituzione della Società medesima, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

considerato che, con nota prot. n. 2795 in data 3 aprile 2019, è stata trasmessa al Presidente della Regione e all'Assessore alle finanze, attività produttive e artigianato, in ottemperanza a quanto stabilito dal punto 3 della deliberazione di Giunta regionale 1159/2018, la "Relazione conclusiva" elaborata dal gruppo di lavoro;

preso atto che nella relazione sono stati individuati diversi scenari alternativi per la revisione del modello di organizzazione, amministrazione e controllo della Società, per i quali il gruppo di lavoro ha evidenziato la necessità di un ulteriore approfondimento tecnico-economico volto a evidenziare, in modo più puntuale, i possibili impatti delle alternative individuate, così da fornire elementi forti a sostegno dello scenario preferibile tra quelli prospettati, ovvero la revisione del Piano di risanamento di cui alla DCR 3342/XIV, nonché l'analisi di eventuali ulteriori scenari, che possano modificare, o meno, le conclusioni rappresentate nella Relazione stessa;

ritenuto quindi, di accogliere la proposta di procedere a una complessiva revisione del Piano di risanamento da parte di Struttura Valle d'Aosta s.r.l., come peraltro richiesto dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

considerato di richiedere a Finaosta S.p.A. di approfondire i dati relativi agli scenari alternativi e sostenibili di cui alla sezione 3 della Relazione conclusiva del gruppo di lavoro, avvalendosi di una consulenza di elevato livello specialistico esterno individuata dalla medesima secondo le modalità di cui alla citata deliberazione di Giunta regionale 1159/2018 alla quale si rimanda per la copertura degli oneri connessi;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28.12.2018 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con deliberazione della Giunta regionale n. 377 in data 29 marzo 2019 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della struttura Società partecipate, credito e previdenza integrativa del Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate e dal Coordinatore del Dipartimento industria, artigianato ed energia, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle finanze, attività produttive e artigianato, Renzo Testolin;

ad unanimità di voti favorevolmente espressi

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione conclusiva elaborata dal gruppo di lavoro, istituito con DGR 1159/2018, per l'elaborazione di proposte di revisione del modello di organizzazione,

amministrazione e controllo della Società Struttura Valle d'Aosta s.r.l, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare mandato a Finaosta S.p.A. di effettuare, entro il 31 luglio 2019, il necessario approfondimento tecnico-economico al fine di evidenziare e quantificare i possibili impatti delle alternative individuate nella Relazione di cui al punto 1), così da fornire elementi forti a sostegno dello scenario da preferire tra quelli prospettati, ovvero la revisione del Piano, di cui alla DCR 3342/XIV, nonché l'analisi di eventuali ulteriori scenari, che possano modificare, o meno, le conclusioni rappresentate;
- 3) di stabilire che l'organo amministrativo della Società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. proceda entro il 30 giugno 2019 alla rivisitazione del Piano di risanamento, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 3342/XIV del 27 marzo 2018 e valutato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, attraverso un approfondimento tecnico, economico e finanziario, avvalendosi di una consulenza di elevato livello specialistico in grado di supportare la Società in tale attività;
- 4) di prendere atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto le spese di consulenza di elevato livello specialistico saranno sostenute da Finaosta S.p.A..

§



Relazione conclusiva del gruppo di lavoro, costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1159 in data 21 settembre 2018, per l'elaborazione di proposte di revisione del modello di organizzazione, amministrazione e controllo della Società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.

Premessa

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1159 in data 21 settembre 2018, ha approvato la costituzione di un gruppo di lavoro (di seguito GDL) con l'obiettivo di approfondire i rilievi e le criticità evidenziate nella deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti n.8 del 2018, recante "*Relazione sul piano pluriennale di risanamento aziendale della società Struttura Valle d'Aosta s.r.l., approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3342 in data 27 marzo 2018*", al fine di consentire l'individuazione, anche mediante la comparazione con realtà analoghe, di soluzioni che consentano di revisionare il modello di organizzazione, amministrazione e controllo della società Struttura Valle d'Aosta S.r.l., apportando, se opportuno, le necessarie modificazioni legislative, garantendo il perseguimento delle finalità di pubblico interesse sottese alla costituzione della società di cui trattasi, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il GDL, composto dal Coordinatore del Dipartimento industria, artigianato ed energia in qualità di presidente dello stesso, dal Coordinatore del Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate, dal Coordinatore del Dipartimento legislativo e aiuti di stato, dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, o dai dirigenti e dipendenti dei rispettivi Dipartimenti, e da un rappresentante di Finaosta S.p.A., si è riunito per la prima volta in data 5 ottobre. Il GDL si è riunito in 12 incontri plenari, e in ulteriori incontri ristretti, ai quali hanno partecipato, oltre ai membri sopracitati, i rappresentanti delle seguenti strutture regionali: Società partecipate, credito e previdenza integrativa; Espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e Casa da Gioco; Aree produttive, sviluppo economico e generi contingentati. Nelle corso degli incontri svoltisi in data 25 ottobre, 12 e 16 novembre, 3,6 e 17 dicembre, e infine 11, 23 e 25 gennaio, sono stati invitati inoltre i rappresentanti della Società Struttura Valle d'Aosta s.r.l., al fine di acquisire informazioni relative alla Società utili ai lavori del GDL.

Nel corso del primo incontro, il GDL ha stabilito il metodo di lavoro e ha deciso di affidare, per il tramite della gestione ordinaria di Finaosta S.p.A., un incarico legale a supporto dello stesso nell'inquadramento della normativa inerente le società partecipate, che risulta molto complessa e articolata, e nella definizione di ipotesi di revisione del sistema di organizzazione, amministrazione e controllo della Società Struttura Valle d'Aosta, in armonia con la sopra citata normativa. L'incarico è stato affidato ai Professori avvocati Giovanni Guzzetta (Avvocato cassazionista e professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico) e Fabio Cintioli (Professore ordinario di diritto amministrativo e docente stabile della Scuola Nazionale dell'Amministrazione in Roma), entrambi di Roma, che hanno svolto l'attività in modo coordinato, fornendo un apporto prettamente giuridico-amministrativo. Gli stessi, oltre a garantire un continuo confronto a distanza, hanno presenziato alla riunione plenaria del GDL del 17 dicembre, alla quale ha partecipato anche l'Assessore alle Finanze, attività produttive e artigianato.

Il GDL, nell'approfondire la tematica inerente alla revisione del modello di organizzazione, amministrazione e controllo della Società Struttura Valle d'Aosta (di seguito SVDA), ha proceduto anche alla disamina della situazione di altre società, sul territorio nazionale, operanti nell'ambito della valorizzazione del patrimonio pubblico, avviando un utile confronto con alcune di esse.

La deliberazione istitutiva del GDL prevedeva un termine di sessanta giorni per la conclusione delle attività, termine che non è stato possibile rispettare a causa della natura della tematica, rivelatasi alquanto complessa, con particolare riguardo al contesto normativo di riferimento e ai vincoli da esso derivanti, con specifico riferimento a quanto previsto dal d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante: "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". Nello specifico, il Coordinatore del Dipartimento industria, artigianato ed energia ha condiviso con il GDL un quesito avanzato dal dirigente della struttura Aree produttive, sviluppo economico e generi contingentati responsabile dei trasferimenti effettuati ai sensi della l.r. 10/2004, circa l'ammissibilità dei medesimi in relazione a quanto previsto dal d.lgs. 175/2016, estendendo la richiesta di parere ai suddetti consulenti che hanno effettuato, anche in relazione a questa ulteriore esigenza, i necessari approfondimenti.

Il presente documento, trasmesso al Presidente della Regione e all'Assessore alle finanze, attività produttive e artigianato, che contiene gli esiti dell'attività del GDL, ha l'obiettivo di fornire elementi utili a supporto della Giunta e del Consiglio regionale per ogni conseguente determinazione in merito al futuro della società SVDA.

Nella prima sezione, è esposta una descrizione del contesto riguardante la situazione in essere relativa al patrimonio di SVDA e alle attività della Società, un riferimento circa la valutazione dell'opportunità di accorpate SVDA e Autoporto S.p.A., un riassunto dei principali rilievi della sezione di controllo della Corte dei conti e una sintesi del parere dei professori avvocati Guzzetta e Cintioi, annesso alla presente relazione (Allegato 1), per completezza di informazione, uno strumento necessario al fine di inquadrare correttamente il contesto normativo di riferimento e i vincoli da esso derivanti, con specifico riferimento a quanto previsto dal d.lgs. 175/2016.

Nella seconda sezione sono individuate le azioni che il GDL ritiene indispensabili e preordinate a qualsiasi ipotesi di revisione del modello organizzativo e di gestione di SVDA, alternativa alla liquidazione della società. In particolare il GDL ritiene necessari i seguenti interventi:

- la revisione della l.r. 18 giugno 2004, n. 10, recante: "Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali" e/o degli atti attuativi, tenuto conto del mutato contesto normativo e garantendo alla Società maggiore autonomia gestionale;
- la razionalizzazione del patrimonio conferito e gestito.

La terza sezione presenta le diverse ipotesi di revisione del modello di organizzazione e gestione di SVDA individuate, dopo lunghi confronti, discussioni e approfondimenti, da parte del GDL e sostanzialmente riconducibili a tre scenari. Per ciascuno scenario, sono stati evidenziati i punti di forza e debolezza, nonché, in sintesi, le procedure necessarie al perseguimento di ciascuno di essi.

La quarta sezione riporta le conclusioni del GDL sugli aspetti ritenuti maggiormente rilevanti, in relazione agli elementi a oggi disponibili.

Indice

Sezione 1	1
1.1 Caratteristiche del Patrimonio di SVDA.....	1
1.2 Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche – intersezione con Autoporto S.p.A.	3
1.3 Sintesi delle considerazioni conclusive della deliberazione n. 13/2018 della sezione di controllo per la regione Valle d’Aosta della Corte dei conti	4
1.4 Sintesi del parere dei professori Cintioli e Guzzetta.....	5
Sezione 2	9
2.1 Azioni preliminari alle ipotesi di lavoro	9
Sezione 3	10
3.1. Ipotesi di revisione del modello organizzativo e di gestione di SVDA.....	10
3.1.1. Liquidazione della Società SVDA con eventuale retrocessione dei beni.	15
3.1.2 Realizzazione di un Piano di risanamento radicale, che includa la retrocessione alla Regione degli immobili improduttivi dal punto di vista commerciale ma di perdurante interesse pubblico e che preveda una riorganizzazione aziendale finalizzata a riportare in equilibrio economico la gestione societaria entro un periodo temporale chiaramente definito	10
3.1.3. Retrocessione dell’intero patrimonio immobiliare alla Regione e affidamento della gestione a SVDA all’uopo trasformata in una società in house.....	13
Sezione 4	17
4.1 Conclusioni	17

Sezione 1

1.1 Caratteristiche del Patrimonio di SVDA

SVDA è stata costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 17, recante: "Integrazione e modalità di attuazione della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4", che autorizzava la Giunta regionale a realizzare le linee di intervento previste dall'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4, recante: "Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale "Cogne" di Aosta", mediante la costituzione di apposite società di capitale in gestione speciale tramite Finaosta S.p.A..

Con la legge regionale 18 giugno 2004, n. 10, recante: "Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali", il legislatore regionale ha disposto il conferimento a SVDA dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare regionale destinati ad attività produttive e commerciali, nonché gli impianti e le attrezzature correlati. Successivamente, con la legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016). Modificazioni di leggi regionali.", la Giunta regionale è stata autorizzata a conferire a SVDA i beni facenti parte del patrimonio immobiliare regionale destinati ad attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nonché gli impianti e le attrezzature correlati. In allegato alla presente relazione (Allegato 2) si fornisce un elenco dei beni facenti parte del Patrimonio di SVDA.

Si tratta di un patrimonio molto consistente e variegato nella sua natura, localizzato in tutto il territorio regionale.

Ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 10/2004, l'attività imprenditoriale di SVDA è basata sugli "Indirizzi strategici" approvati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2625/XII del 05/04/2007 (Allegato 3), al fine di assicurare trasparenza e parità di trattamento nel comportamento verso i conduttori e allo scopo di tutelare le aspettative dell'amministrazione regionale di efficacia nella gestione dei beni conferiti.

Gli indirizzi strategici sono stati ulteriormente integrati e rafforzati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/2017, secondo la quale SVDA *"gestisce il patrimonio immobiliare a carattere industriale [...] in base agli indirizzi periodicamente definiti dal Consiglio e dalla Giunta Regionale, consistenti nella valorizzazione dello stesso [...] con il fine di creare occasioni per il consolidamento e lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali ospitate negli immobili, nonché di favorire le condizioni per ricadute positive in termini occupazionali e sul tessuto produttivo locale"*.

Attraverso gli indirizzi strategici è stato istituito un sistema di autorizzazione/approvazione, da parte della Regione, con particolare riguardo ai beni immobili a destinazione produttiva, per quanto concerne: i programmi di dismissione, le acquisizioni e le variazioni di destinazione d'uso, la locazione e l'affitto, il godimento a titolo gratuito esclusivamente a favore dell'Amministrazione regionale per attività istituzionali e il diniego del rinnovo della locazione alla scadenza dei contratti.

Tale sistema, definito, per alcuni ambiti, nel dettaglio, ovvero per il patrimonio industriale e artigianale, relativamente ai criteri e alle procedure di insediamento attraverso deliberazioni della Giunta regionale (DGR 1883/2015), ha dimostrato, nel corso degli anni, talune inefficienze, in quanto non rispondente alla logica dello strumento societario, scelto dal legislatore regionale per garantire maggiore snellezza all'attività di valorizzazione del patrimonio svolta da SVDA. Di fatto, ciò compromette notevolmente l'autonomia gestionale della società, contribuendo a creare un'incertezza di contesto nel quale la stessa opera, e da cui deriva una scarsa capacità di agire in modo tempestivo alle richieste del mercato immobiliare.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 175/2016 (TUSP – Allegato 4), lo statuto di SVDA è stato modificato al fine di renderlo coerente col nuovo contesto normativo e, in particolare, alla previsione dell'articolo 4, comma 3, del TUSP il quale prevede che: *“Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.”*. La principale modifica apportata allo statuto di SVDA ha introdotto il concetto di esclusività dell'oggetto sociale che riguarda la valorizzazione del proprio patrimonio, nonché di quello delle pubbliche amministrazioni che, anche indirettamente, detengono partecipazioni, di controllo e non, nel capitale della Società medesima. Per maggior chiarezza si riporta di seguito un estratto dello Statuto pre e post modifica.

Statuto SVDA precedente alla modifica	Statuto SVDA in vigore
<p>La società ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisizione, la costruzione, la gestione, l'amministrazione, la locazione e la vendita di immobili, complessi immobiliari ed aree a destinazione sia civile che industriale; ai fini di cui sopra la società potrà procedere a recupero ambientale, riconversione produttiva e utilizzazione economica, nonché manutenzione di aree e fabbricati, anche per conto terzi; - la gestione, l'amministrazione, la locazione di strutture a destinazione turistico alberghiera, ricettive extralberghiere, sportive e per fiere, convegni e manifestazioni in genere; - l'esercizio di attività di commercio, compresa somministrazione di alimenti e bevande, in nome proprio o per conto di terzi e l'organizzazione di fiere mostre, esposizioni convegni e manifestazioni simili; - la prestazione di servizi tecnici, amministrativi organizzativi e commerciali a imprese o gruppi di imprese, compresa la tenuta di contabilità e lo svolgimento di tutti gli adempimenti connessi; - l'esercizio di attività di prestazione di servizi di comunicazione elettronica, di Internet Service Provider, di servizi telefonici accessibili al pubblico e di servizi satellitari, 	<p>La Società ha per oggetto esclusivo la valorizzazione del proprio patrimonio, nonché di quello delle pubbliche amministrazioni che, anche indirettamente, detengono partecipazioni, di controllo e non, nel capitale della società stessa,</p> <p>A tal fine la società può effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisizione, la costruzione, la gestione, l'amministrazione, la locazione, la vendita e la promozione di immobili, complessi immobiliari ed aree a destinazione civile, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e agricola; ai fini di cui sopra la Società potrà procedere a recupero ambientale, riconversione produttiva e utilizzazione economica, nonché manutenzione di aree e fabbricati, anche per conto terzi; - l'erogazione di servizi funzionali alla valorizzazione del patrimonio; - la gestione, l'amministrazione, la locazione di strutture e di aree a destinazione turistico alberghiera, ricettive extralberghiere, sportive e per fiere, convegni e manifestazioni in genere; - la gestione delle infrastrutture e dei sistemi tecnologici, inclusa l'erogazione di servizi rivolti alle aziende insediate negli immobili di proprietà della Società o delle Pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni nel capitale della Società stessa. <p>La Società potrà inoltre assumere partecipazioni in enti, società o imprese costituite o costituende</p>

<p>compresa la fornitura di reti di comunicazione pubbliche e private;</p> <p>- l'erogazione di servizi logistici comuni e azioni di tutoraggio limitatamente alle PMI insediate negli incubatori di imprese gestiti anche in attuazione di deliberazioni della Giunta regionale.</p> <p>La società potrà inoltre assumere partecipazioni in enti, società o imprese costituite o costituende aventi oggetto analogo e/o connesso al proprio, compiere operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, rilasciare e ricevere avalli, fidejussioni e garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi, nonché in genere, compiere ogni altra operazione connessa con l'oggetto sociale o, rispetto a questo, utile od opportuna.</p>	<p>aventi oggetto analogo e/o connesso al proprio, compiere operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, rilasciare e ricevere avalli, fidejussioni e garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi, nonché in genere, compiere ogni altra operazione connessa con l'oggetto sociale o, rispetto a questo, utile od opportuna.</p>
---	--

Si allega alla presente relazione lo Statuto di SVDA (Allegato 5).

1.2 Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche – intersezione con Autoporto S.p.A.

L'articolo 20 del TUSP prevede che: *“le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. [...] I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”*

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/2018 del 27 luglio 2018, ha evidenziato, in premessa all'analisi del Piano di risanamento di SVDA, che la Società stessa ricade in due delle fattispecie menzionate dalla norma e, precisamente, quelle previste dall'articolo 20, comma 2, lettera c) *“partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”* e dalla lettera e) *“partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”*.

Con riferimento alla prima fattispecie, la Regione, nella compilazione dei modelli allegati alla revisione straordinaria delle partecipazioni, ha indicato che SVDA svolge attività prevalentemente analoghe a quelle svolte da Autoporto Valle d'Aosta S.p.A., il cui oggetto sociale esclusivo è però limitato all'attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'area autoportuale di Pollein-Brissogne (Aosta).

Pare ragionevole quindi, come anche ipotizzato dal Prof. Guzzetta nel corso dell'incontro svoltosi presso Finaosta S.p.A. il 17 dicembre scorso, che la Corte accoglierebbe favorevolmente un accorpamento delle due società. Il GDL, tuttavia, nell'esaminare l'ipotesi di fusione di SVDA con Autoporto S.p.A., pur ritenendo necessaria una valutazione successiva circa l'opportunità dell'incorporazione delle società in argomento, ritiene, allo stato attuale, di dover preliminarmente focalizzare l'attenzione sulla risoluzione delle problematiche di SVDA, al fine anche evitare il rischio di generare un'inefficienza di gestione dovuta a una prematura fusione delle medesime. Si ricorda infatti che Autoporto S.p.A., a differenza di SVDA, non rientra nella fattispecie dell'articolo 20, comma 2, lettera e), "*partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti*".

1.3 Sintesi delle considerazioni conclusive della deliberazione n. 13/2018 della sezione di controllo per la regione Valle d'Aosta della Corte dei conti

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/2018 del 27 luglio 2018, ha effettuato un approfondimento istruttorio sul piano di risanamento aziendale della società SVDA, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3342 del 27 marzo 2018, esprimendo i seguenti rilievi critici estratti dalla medesima.

*“Le considerazioni partitamente formulate consentono alla Sezione di affermare come il complesso delle azioni proposte si connoti per una scarsa significatività delle iniziative propugnate, dovendosi prevedere che, in questa prospettiva, difficilmente uno stabile equilibrio di bilancio (economico e finanziario) potrà essere attinto dalla gestione societaria. Inoltre, ed il dato non appare di secondario momento, non può essere trascurato come sia del tutto assente, ai fini di una valutazione sul grado di fattibilità del piano, anche un'analisi di scenario alternativo (**stress test e worst case**)*

*Infatti, basandosi il piano su dati previsionali che esprimono in congenito grado di incertezza sulla loro concreta verifica, al fine di assicurarne l'attendibilità sarebbe risultata quantomeno auspicabile la predisposizione di un'analisi di sensitività (**what if analysis**). Tale analisi consiste nello stimare come si modifichino i valori del piano al verificarsi di variazioni nelle ipotesi di fondo e avrebbe permesso di percepirne la tenuta prospettica e l'eventuale rivalutazione delle zone di vulnerabilità emerse.*

Proseguendo oltre la valutazione nel merito delle singole azioni previste, la Sezione deve affermare come il piano non conduca ad un risanamento concreto.

.....

Analoghe considerazioni attingono il fronte dell'equilibrio finanziario.... Pertanto, tenuto conto del disposto dell'art. 14, comma 5 d.lgs. 175/2016 ed esaminato il descritto contesto, la Sezione non può che richiamare l'Amministrazione a una complessiva revisione del piano predisposto, allo scopo di garantirne una maggiore attendibilità e una più efficace esecuzione.

Inoltre, tra le osservazioni della Sezione si evidenzia anche:

- che il Piano ha trascurato una necessaria disanima del profilo squisitamente patrimoniale;
- che gli interventi previsti risultano poco incisivi, talvolta non significativi e, comunque, pericolosamente basati su proiezioni profondamente aleatorie;
- la scarsa attendibilità della previsione di efficientamento della gestione dei crediti e del sistema degli incassi;
- la scarsa attendibilità e l'incongruenza della proposta di ottimizzazione del portafoglio asset rispetto ai driver di contesto e alle condizioni di mercato;
- la non significatività dell'intervento di capitalizzazione dei costi per le costruzioni in economia in quanto non punta a una riduzione effettiva del costo del personale;
- la dismissione di azioni non remunerative e/o improduttive risulta astratta e aleatoria, in mancanza di una quantificazione degli importi e di un cronoprogramma;
- che la previsione delle azioni volte all'incremento dei ricavi basate su un aumento del tasso di occupazione degli immobili risulta sostanzialmente immotivata;
- che le azioni volte al contenimento dei costi siano assolutamente non significative e scarsamente influenti sul risultato d'esercizio.

1.4 Sintesi del parere dei professori Cintioli e Guzzetta

Nel parere in oggetto trasmesso a Finaosta S.p.A. in data 18/02/2019 dal professor Giovanni Guzzetta e dal professor Cintioli, sono stati esaminati i seguenti tre quesiti:

1) quali siano gli effetti della deliberazione della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, n. 13, del 27 luglio 2018, attesa la decisione della Regione di mantenere le partecipazioni detenute in Struttura Valle d'Aosta s.r.l., con l'adozione del relativo piano di risanamento;

2) quali iniziative possano essere intraprese, affinché la Regione possa adeguarsi ai rilievi contenuti nella menzionata deliberazione della Corte dei conti;

3) se, alla luce della normativa fissata dal TUSP, la Regione possa effettuare trasferimenti "in conto impianti", a favore di Struttura Valle d'Aosta s.r.l..

Sul primo quesito

In assenza di previsioni legislative espresse, la giurisprudenza della Corte dei conti è costante nel ritenere che le pronunce rese dalla Sezione di controllo non possano incidere sull'efficacia degli atti assunti, ma possano portare *"come da esperienza maturata in sede di esame dei piani di razionalizzazione inviati ai sensi della legge 190 del 2014 (cfr., per esempio, SRC Veneto, deliberazioni n. 26/2017/PRSE; SRC Lombardia, deliberazioni n. 17 e 19/2016/VSG; SRC Marche, deliberazioni n. 54/2017/VSG, n. 56/2017/VSG, n. 62/2017/VSG), all'adozione di una pronuncia di accertamento, che evidenzi le illegittimità riscontrate, stimolando, anche in ragione della pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione...e dell'invio all'organo politico di vertice ed a quello di revisione economico-finanziaria..., l'adozione di misure correttive"*, che potrebbero consistere anche nell'annullamento in autotutela degli atti stessi (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 43/2018/QMIG, del 12 febbraio 2018; Corte

dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 79/2016/VSG, del 16 marzo 2016, riferita all'esame del piano di razionalizzazione previsto dall'art. 1, comma 612, legge n. 190/2014).

Coerentemente con l'orientamento sopra illustrato, la stessa deliberazione della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, n. 8/2018/VSGO, del 22 giugno 2018, precisa che la verifica sulla revisione straordinaria compiuta dalla Regione costituisce “una forma di controllo successivo di legittimità”, e che, conseguentemente, “la Sezione è chiamata ad adottare una pronuncia di accertamento che, nell'ipotesi di valutazione (anche parzialmente) negativa del controllo, censuri le criticità riscontrate e incentivi l'Amministrazione ad adottare adeguate e tempestive misure correttive in funzione della predisposizione della ricognizione periodica, in una prospettiva non immediatamente sanzionatoria”.

Alla stregua di quanto precede, si può affermare come i rilievi formulati dalla Sezione di controllo della Corte dei conti non siano vincolanti per la Regione Valle d'Aosta, quantomeno nel senso che il mancato adeguamento ad essi non pregiudichi l'efficacia degli atti emanati dalla Regione medesima, e, segnatamente, del piano di risanamento approvato per Struttura Valle d'Aosta s.r.l.

Resta fermo, ad ogni modo, il giudizio critico sui profili di legittimità espresso dalla Corte dei conti, e l'esigenza di fondo che la Regione e il socio ne tengano conto e ne facciano oggetto di apposita valutazione.

Peraltro, qualora le osservazioni avanzate dalla Sezione di controllo nella deliberazione n. 13, del 27 luglio 2018, fossero fondate, permarrebbe il dato oggettivo della violazione delle norme del TUSP.

In quest'ottica, sarebbe allora impregiudicato il potenziale esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile per l'ipotesi in cui non si reputasse di dare seguito ai rilievi della Corte dei conti.

Ad avviso della giurisprudenza contabile, infatti, “naturalmente, la verifica, da parte della Sezione di controllo, della non puntuale esecuzione degli obblighi posti in tema di revisione straordinaria delle partecipazioni può condurre, secondo le regole generali, alla segnalazione di un'ipotesi di responsabilità amministrativa, con conseguente comunicazione della delibera di accertamento alla competente Procura regionale (art. 52 d.lgs. n. 174 del 2016)” (così, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione 43/2018/QMIG).

Sul secondo quesito

1. La prima soluzione prospettata (trasformazione di Struttura Valle d'Aosta s.r.l. in ente pubblico) non appare praticabile per due ordini di motivazioni.

Anzitutto, tale trasformazione si tradurrebbe, in buona sostanza, nell'elusione della disciplina dettata dal TUSP, e, nello specifico, dagli articoli 20 e 24, in materia, rispettivamente, di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica delle partecipazioni.

In secondo luogo, in tale ipotesi, rimarrebbe insoluto il problema del riassorbimento del personale dipendente della società.

A questo proposito, viene in considerazione la pacifica giurisprudenza della Corte costituzionale, in forza della quale, “il concorso pubblico costituisce la modalità generale ed ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni”, sicché, è illegittimo “il mancato ricorso a detta forma di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni in relazione a norme regionali di generale ed automatico reinquadramento del personale di enti di diritto privato nei ruoli di Regioni o enti pubblici regionali, perché un simile trasferimento si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell'art. 97 Cost. (sentenze n. 227 del 2013, n. 62 del 2012, n. 310 e n. 299 del 2011, n. 267 del 2010)” (così, Corte cost., sent. n. 134 del 2014).

2. Analogamente, si deve dire per la seconda opzione prefigurata (liquidazione di Struttura Valle d'Aosta s.r.l.). Anche in tal caso, rimarrebbe insoluto il problema del riassorbimento del personale. La Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato l'illegittimità di una legge regionale che aveva stabilito il trasferimento alla Regione o ad enti pubblici del personale di società partecipate delle quali era stata disposta la liquidazione o riorganizzazione, rimarcando che “(i)l trasferimento di una società partecipata alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti che possono beneficiare della norma impugnata, in violazione dell’art. 97 Cost.” (così, Corte cost., sent. n. 167 del 2013; analogamente, cfr. Corte cost., sent. n. 227 del 2013).

3. La terza soluzione individuata, mantenimento della società attraverso interventi di vario tipo (nuovo piano di razionalizzazione, cambiamento dell’oggetto sociale, rimodulazione delle attività, fusione per incorporazione in una nuova società), non si pone, in astratto, in contrasto con gli articoli 20, commi 1 e 2, e 24, comma 1, del TUSP, là dove offrono alle amministrazioni titolari di partecipazioni in società che – come nel caso di Struttura Valle d'Aosta s.r.l. – ricadano in una delle fattispecie elencate proprio dal comma 2 del medesimo art. 20, la possibilità di predisporre, in alternativa alla dismissione della partecipazioni stesse, un piano di riassetto recante misure di razionalizzazione.

Il TUSP non identifica puntualmente il contenuto di tali misure, nondimeno, è ragionevole affermare che esse possano – rectius: debbano – risolversi in iniziative compatibili con gli obiettivi generali perseguiti dal legislatore delegato. Nello specifico le operazioni di riorganizzazione societarie devono essere finalizzate ad escludere che la società ricada nelle previsioni dell’articolo 20, comma 2, lettera e), ovvero chiusura del bilancio con perdite di esercizio.

Del resto, la stessa deliberazione della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, n. 13, del 27 luglio 2018, nel vagliare il piano di risanamento di Struttura Valle d'Aosta s.r.l., ha richiamato “l’Amministrazione regionale ad una complessiva revisione del piano predisposto, allo scopo di garantire una maggiore attendibilità ed una più efficace esecuzione”, chiedendo di riferire “tempestivamente sulle iniziative adottate in adempimento del presente referto”.

Sul terzo quesito

Per quanto concerne il terzo quesito, occorre valutare se i contributi “in conto impianti” destinati a Struttura Valle d'Aosta s.r.l. rientrino all’ambito di applicazione dell’articolo 14, comma 5, del TUSP, allorché, in particolare, vieta alle amministrazioni pubbliche socie di procedere, nei confronti delle società partecipate che versino in situazione di crisi “qualificata”, a “trasferimenti straordinari” (primo periodo), a meno che tali misure non siano inserite in un piano di risanamento, capace di garantire “il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni” (secondo periodo). Sotto questo punto di vista, è da avvertire, in primo luogo, che - come evidenziato anche dalla nota prot. n. 10355, datata 26 novembre 2018, dell’Assessorato Finanze, Attività Produttive, Artigianato e Politiche del lavoro - tali forme di finanziamento, aventi ad oggetto contributi che - a quanto si legge sempre nella nota predetta - “sono già stati trasferiti”, rinvengono il proprio fondamento giustificativo nella l.r. 18 giugno 2004, n. 10, il cui articolo 3-ter, comma 1, lettera a), prescrive che, per l’esecuzione di interventi di realizzazione, riqualificazione e sviluppo di immobili a destinazione produttiva e per il compimento di opere infrastrutturali, impiantistiche e di bonifica, la Regione può mettere a disposizione della Società, risorse finanziarie tramite, per l’appunto, “concessione di contributi in conto impianti per l’acquisizione, la realizzazione, il miglioramento, l’ampliamento o l’ammodernamento di beni strumentali ammortizzabili, materiali o immateriali”.

In questa logica, i trasferimenti di cui si discorre non sembrano, ontologicamente, qualificabili come “straordinari” - tesi, cioè, a riparare alla condizione di crisi di cui all’articolo 14, comma 5, del TUSP -, innestandosi, piuttosto, nell’“ordinaria” politica di investimento sviluppata dal socio pubblico, sulla scorta del citato art. 3-ter, ed inverata - come chiarito dalla stessa amministrazione - per mezzo di “*singoli atti autorizzativi*”, onde agevolare l’attuazione dell’oggetto sociale.

Di qui, per tornare al caso di specie, la conclusione che i contributi “in conto impianti”, proprio perché operazioni di investimento fisiologicamente messe in campo dal socio pubblico, per effetto di puntuali disposizioni normative (senza alcuna finalità, diretta e/o indiretta, di intervento volto a fronteggiare la crisi), si sottraggono, in linea di principio, agli stringenti divieti segnati dall’articolo 14, comma 5, del TUSP.

Sezione 2

2.1 Azioni preliminari alle ipotesi di lavoro

Nel Piano di risanamento di SVDA, approvato con deliberazione 3342/XIV dal Consiglio regionale in data 27 marzo 2018, la Società evidenzia la necessità di ricercare ulteriori soluzioni, oltre a quelle proposte, da valutare e analizzare con l'Amministrazione regionale, quali, ad esempio, la modifica dei criteri che vincolano l'insediamento negli immobili, la riconsiderazione del modello gestionale degli incubatori d'impresa, l'attivazione di azioni finalizzate all'aggiornamento e alla revisione di destinazione e vincoli urbanistici gravanti su numerosi beni del patrimonio facente capo alla Società e all'efficientamento dei processi di interazione con le strutture regionali deputate alla supervisione degli investimenti in ambito industriale.

In particolare, dall'analisi effettuata dal GDL in collaborazione con SVDA, si ritiene di proporre:

- I. quale azione preliminare a tutte le ipotesi di lavoro che saranno prospettate, la revisione della legge regionale 10/2004 o la proposizione di una nuova legge, che ridisciplini, tra l'altro, gli indirizzi strategici, con conseguente abrogazione della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2625/XII del 5/04/2007, nell'ottica di garantire una più ampia autonomia alla Società, che le consenta di ottenere una maggiore efficacia d'azione, e che individui la dotazione di mezzi finanziari per interventi sugli immobili a destinazione produttiva, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente. Risulta importante evidenziare che, per porre in essere interventi sul patrimonio immobiliare attraverso finanziamenti regionali, occorrerà prevedere i necessari stanziamenti sul bilancio regionale per fornire alla Società, nel medio periodo, garanzie circa la fattibilità delle azioni proposte dalla medesima, con relativo cronoprogramma, nonché la sostenibilità delle medesime;
- II. la revisione del modello di relazione tra SVDA e l'Amministrazione regionale in esito all'azione di cui al punto I, delle relative deliberazioni della Giunta regionale e delle convenzioni in essere, con l'obiettivo di efficientare i processi decisionali;
- III. la razionalizzazione del patrimonio immobiliare di SVDA, azione propedeutica all'attuazione di alcune ipotesi di lavoro sviluppate nel seguito, attraverso la dismissione, secondo una tempistica definita in accordo con l'Amministrazione regionale, di tutti gli assets improduttivi, traendo ispirazione anche dalle disposizioni di cui alla l.r. 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta.) - che disciplina, tra l'altro, le modalità e le procedure per l'alienazione dei beni immobili del patrimonio disponibile e che prevede aste con prezzi di vendita soggetti a progressivi ribassi - nonché prevedendo la retrocessione alla Regione degli immobili per i quali la Regione abbia negato l'autorizzazione alla dismissione o che risultino improduttivi dal punto di vista commerciale ma di perdurante interesse pubblico. Tale azione può prevedere l'acquisizione da parte della Regione della partecipazione detenuta da Finaosta S.p.A. in SVDA, operazione che dovrebbe essere prevista nella novellata legge di cui al punto I. Ove la dismissione dei beni improduttivi non abbia avuto esito positivo, SVDA dovrà analizzare i costi e le tempistiche per la demolizione degli stessi.

Sezione 3

3.1. Ipotesi di revisione del modello organizzativo e di gestione di SVDA

Il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno, nel considerare le diverse ipotesi per la revisione del modello di organizzazione e gestione di SVDA, evidenziare, nel concreto, i punti di forza e di debolezza nonché gli effetti e le possibili modalità operative per attuare ciascuna alternativa. Tra le diverse ipotesi vagliate, quelle che maggiormente paiono percorribili risultano le seguenti:

1. la realizzazione di un Piano di risanamento radicale, che includa una razionalizzazione del patrimonio, con eventuale retrocessione alla Regione degli immobili improduttivi dal punto di vista commerciale, ma di perdurante interesse pubblico e che preveda una riorganizzazione aziendale;
2. la trasformazione di SVDA in società *in house*, con assegnazione di ulteriori compiti e funzioni oltre a quelli relativi alla gestione del patrimonio immobiliare, il quale verrebbe retrocesso all'Amministrazione regionale, previa razionalizzazione del medesimo;
3. lo scioglimento e la liquidazione di SVDA, con eventuale retrocessione di parte del patrimonio immobiliare all'Amministrazione regionale.

Altre opzioni sono state analizzate e poi abbandonate dal GDL, anche a seguito del confronto con i consulenti, come emerge dalla loro relazione, quale ad esempio la proposta di trasformazione di SVDA da società a responsabilità limitata in ente pubblico.

Di seguito si espone una sintetica analisi dei tre scenari individuati.

3.1.1. Realizzazione di un Piano di risanamento radicale, che includa la retrocessione alla Regione degli immobili improduttivi dal punto di vista commerciale ma di perdurante interesse pubblico e che preveda una riorganizzazione aziendale finalizzata a riportare in equilibrio economico la gestione societaria entro un periodo temporale chiaramente definito

Analizzando l'attività aziendale sulla base del Piano di risanamento di SVDA, approvato con deliberazione 3342/XIV dal Consiglio regionale in data 27 marzo 2018, sono stati individuati quattro ambiti operativi:

- Attività caratteristica produttiva di locazione
- Attività caratteristica ma improduttiva di locazione e gestione di beni
- Attività di predisposizione di appalti e servizi
- Attività connessa alle Pépinières d'Entreprises

Nel complesso, il margine operativo della Società è positivo, anche se alcuni ambiti assorbono notevole liquidità. Purtroppo, attualmente, la componente ammortamento non consente, neppure nell'ambito dell'attività caratteristica di locazione dei beni, di ottenere un risultato di esercizio positivo.

Il Piano sopra citato ha individuato alcune misure di razionalizzazione e risanamento, di seguito sintetizzate e oggetto dell'analisi di dettaglio da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti:

- a) Efficientamento della gestione crediti;
- b) Ottimizzazione portafoglio assets;

- c) Capitalizzazione costi per costruzioni in economia;
- d) Dismissioni di azioni non remunerative svolte in forza di convenzioni;
- e) Azioni finalizzate all'incremento dei ricavi;
- f) Azioni di contenimento dei costi.

Nelle conclusioni del Piano, viene data evidenza al fatto che gli strumenti individuati costituiscono la base per ottenere un progressivo miglioramento del conto economico di SVDA. Viene inoltre confermato un buon margine operativo della Società che, però, non può prescindere dai trasferimenti in conto impianti da parte dall'Amministrazione regionale e di Finaosta S.p.A., destinati al mantenimento e al recupero degli assets patrimoniali.

Nel Piano SVDA ha evidenziato alcune azioni, riportate al punto 2.1 del presente documento, che ritiene necessarie al fine di rendere più efficace il Piano stesso. Tali interventi dovranno essere previsti nell'azione preliminare di revisione della l.r. 10/2004, svolta in correlazione alla predisposizione del nuovo Piano di razionalizzazione, che dovrà traguardare l'equilibrio economico e finanziario, come evidenziato nel parere rilasciato dai consulenti.

Per quanto concerne la predisposizione del nuovo Piano da parte di SVDA, il GDL ritiene fondamentale, anche alla luce del parere trasmesso dai consulenti Guzzetta e Cintioli, che la società acquisisca un approfondimento di tipo tecnico, economico e finanziario relativo alla complessiva revisione del medesimo, avvalendosi di una consulenza di alto livello specialistico, in grado di supportare la Società nella redazione del documento. Il GDL propone l'individuazione, da parte di SVDA, di tale soggetto, incaricato di fornire un ausilio nell'indicare ulteriori azioni oltre a quelle già proposte e di validare i dati forniti dalla società nonché il Piano nel suo complesso, ponendolo in relazione con gli scenari alternativi (stress test).

Pro:

- 1) La Regione non riprende la gestione immobiliare - Allo stato attuale, a seguito di una ricognizione interna all'Amministrazione regionale, anche in forza della strutturale carenza di personale, riportare la gestione immobiliare in capo alla Regione creerebbe notevoli difficoltà da un punto di vista organizzativo, in quanto si renderebbe necessario creare *ex novo* una struttura deputata alla gestione di tale particolare patrimonio immobiliare oppure frammentare le attività di gestione tra le diverse strutture dirigenziali esistenti, assegnando alle medesime ulteriori competenze, senza la dovuta esperienza nel settore. Inoltre, tale spostamento di competenze causerebbe ritardi nonché un aggravamento della situazione generale degli immobili, in quanto verrebbero meno le conoscenze e le professionalità acquisite nella lunga gestione da parte di SVDA nel corso degli anni. Ultima, ma non meno importante considerazione, riportare la gestione del patrimonio in capo all'Amministrazione regionale significherebbe, nei fatti e in concreto, "spostare i problemi" riscontrati oggi da SVDA sulla Regione, eludendo la logica di efficienza e sana gestione che è alla base della descritta normativa.
- 2) Mantenimento parziale degli attuali posti di lavoro - La revisione del Piano manterrebbe gli asset principali della Società e quindi la maggior parte della forza lavoro in relazione alle attività effettivamente svolte, anche se con una verifica dei contratti in essere.

Contro:

- 1) Perdita importante sul bilancio di SVDA nei primi due esercizi - in relazione, specialmente, alla cessione/demolizione degli immobili improduttivi, anche a seguito del possibile esito

negativo delle azioni di dismissione programmate e poste in atto, che comporterebbe la svalutazione del patrimonio con conseguenti effetti negativi sul conto economico e la possibilità di riportare in Regione gli immobili improduttivi, ma di interesse pubblico, per i quali la Regione non intende procedere alla dismissione. Tale ultimo intervento comporterebbe l'abbattimento del capitale sociale. Attraverso "l'assegnazione" di beni ai soci, la società assolve all'obbligazione di restituzione, di riserve di utili o di capitale, nei confronti dei soci non attraverso il denaro, bensì in natura. L'assegnazione ha come presupposto una decisione, che compete ai soci e non agli amministratori della società, che si sostanzia in una diminuzione del patrimonio netto.

- 2) Possibile perdita di posti di lavoro - nell'ottica del contenimento dei costi, in relazione alle attività effettivamente svolte, potrebbe essere prevista una riorganizzazione del personale, con possibile diminuzione delle unità complessivamente impiegate, anche, e non solo, per il venir meno di alcune attività, quali ad esempio la gestione delle Pèpinières d'Entreprises nei Comuni di Aosta e Pont-Saint-Martin, o la razionalizzazione delle medesime e una verifica dei contratti di lavoro in essere.
- 3) Possibili impatti sul mercato immobiliare - in particolare se la dismissione è rivolta a un numero elevato di beni produttivi ed è realizzata con prezzi di vendita soggetti a progressivi ribassi, come nel caso in cui venissero utilizzate le modalità di cui alla l.r. 12/1997. L'alienazione di una parte consistente del patrimonio potrebbe avere ricadute negative sul tessuto economico-produttivo regionale, per la dimensione ridotta del medesimo e l'elevato numero di beni potenzialmente coinvolti, anche in aree produttive già in crisi.

Modalità e procedure di attuazione con ipotesi di tempistiche:

- Revisione della l.r. 10/2004 e dei conseguenti atti attuativi per rendere l'attività di SVDA maggiormente autonoma dai vincoli imposti dalla Regione, con la previsione di piani annuali per l'erogazione di contributi per interventi di manutenzione sul patrimonio e per investimenti - 2 mesi
- Azioni di alienazione del patrimonio improduttivo da parte di SVDA. Stima dei costi di demolizione di alcuni degli immobili improduttivi e ipotesi cartolarizzazione. Al fine di consentire la retrocessione all'Amministrazione Regionale degli immobili improduttivi da un punto di vista commerciale ma di perdurante interesse pubblico, sarà necessario effettuare il passaggio delle quote da Finaosta S.p.A. a Regione attraverso l'abbattimento del capitale sociale senza alcuna movimentazione finanziaria tra i due organismi.
- Redazione da parte di SVDA del nuovo Piano di risanamento aziendale che traguardi l'equilibrio economico e finanziario, con l'affiancamento della consulenza di alto livello specialistico - 2 mesi
- Revisione dell'organizzazione aziendale - secondo le tempistiche individuate nel Piano.

3.1.2. Retrocessione dell'intero patrimonio immobiliare alla Regione e affidamento della gestione a SVDA all'uopo trasformata in una società in house

In prima analisi si evidenzia che, anche per le società *in house*, vige la disposizione dell'articolo 20 del TUSP che prevede il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione societaria.

Condizione preliminare per l'attuazione di questo scenario è il passaggio delle quote da Finaosta S.p.A. a Regione per consentire la retrocessione degli immobili attraverso l'abbattimento del capitale sociale, senza alcuna movimentazione finanziaria tra i due organismi.

Come già indicato nelle azioni preliminari, prima di effettuare tale retrocessione si ipotizza di effettuare un'operazione di "dismissione/rottamazione" di alcuni beni considerati improduttivi e privi di interesse pubblico, per evitare inutili costi di trasferimento in capo alla Regione.

L'articolo 4 del TUSP, al comma 1, sancisce che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Il comma 2 dell'articolo 4 del TUSP, stabilisce che, nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 3 dell'articolo 4 del TUSP stabilisce una deroga al comma 1, prevedendo la possibilità per le amministrazioni pubbliche, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, di acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili, allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. In tal senso, attualmente, SVDA è qualificata come società che valorizza i beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, ricadendo appunto nella previsione di cui al citato comma 3. Qualora si decidesse di trasformare SVDA in società *in house*, la stessa dovrebbe avere come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2, e, nel caso di specie, si tratterebbe della lettera d), cioè della prestazione di servizi strumentali all'ente partecipante o allo svolgimento delle loro funzioni, predisponendo un contratto di servizio avente a oggetto, tra l'altro, la gestione di beni immobili di proprietà dell'ente stesso. Pertanto, nel presente scenario di trasformazione di SVDA in società *in house*, la stessa non deterrebbe più il patrimonio immobiliare che sarebbe quindi retrocesso alla Regione, ma fornirebbe i necessari servizi di gestione del patrimonio alla Regione. Tenuto conto delle difficoltà organizzative interne all'Amministrazione Regionale per la gestione del patrimonio, la stessa sarebbe affidata a SVDA; tuttavia si renderebbe indispensabile individuare ulteriori attività da attribuire alla stessa, considerato che la sola attività di *facility management* è ampiamente reperibile sul mercato e dunque non compatibile con le previsioni dell'art. 4 comma 2 del TUSP.

Infine, è opportuno evidenziare che i contratti di servizio che andranno a regolare le attività di SVDA, quale società *in house*, dovranno essere stipulati nel rispetto dell'articolo 192 del d.lgs. 50/2016, con particolare riguardo alla disposizione del comma 2 dell'articolo medesimo, il quale prevede che *“ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”*.

Pro:

- 1) Gestione e manutenzione da parte di SVDA del patrimonio immobiliare di proprietà regionale - tali compiti verrebbero affidati alla nuova società *in house*, all'interno di un contratto di servizi senza oneri a carico della Regione, se non quelli legati alla definizione ed esecuzione del contratto.
- 2) Possibilità di inserire, tra le operazioni societarie, la fusione per incorporazione di NUV S.r.l. e COUP S.r.l. - in linea con le richieste della Corte dei conti, valutando l'opportunità di effettuare l'operazione di fusione prima del trasferimento delle quote.
- 3) Individuazione di ulteriori compiti da assegnare all'*in house* costituita - in relazione alle competenze sviluppate negli anni da SVDA - a mero titolo di esempio affidamento delle attività svolte attualmente dalla Stazione unica appaltante (SUA) in materia di lavori -.

Contro:

- 1) Nuovi oneri gravanti sul bilancio regionale - (ammortamenti, IMU, TASI, ecc.) anche se a livello di bilancio consolidato - che a oggi ricomprende anche SVDA - la situazione resta sostanzialmente immutata.
- 2) Manutenzioni straordinarie a carico del bilancio regionale - come di fatto risulta già attualmente, ma con una modalità diversa.
- 3) Complessità dell'operazione di trasformazione in società *in house* - da attuarsi tramite modifica dell'oggetto sociale con legge e introduzione di nuove attività da individuare con un confronto interno allargato a tutta l'Amministrazione regionale (a mero titolo di esempio, oltre alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, anche la realizzazione di nuove infrastrutture di interesse regionale, le attività di SUA, ecc.). I consulenti hanno evidenziato come tale scenario sia di difficile attuazione e di dubbia efficacia.
- 4) Complessità delle operazioni societarie - fusione con NUV e COUP e cessione partecipazione, nonché revisione delle convenzioni in essere con le due società di scopo.
- 5) Complessità nella predisposizione di contratti di servizio - nel rispetto dei criteri del d.lgs 50/2016 (definizione misura corrispettivo, congruità con prezzi di mercato, valutazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi affidati).
- 6) Riorganizzazione del personale - con assai probabile importante riduzione complessiva delle unità lavorative.

- 7) Tempistiche di realizzazione piuttosto lunghe - connesse alla complessità delle operazioni da svolgere e all'elevato numero delle medesime.

Modalità e procedure di attuazione con ipotesi di tempistiche:

- Predisposizione e approvazione di una specifica legge regionale per la trasformazione di SVDA con la contestuale abrogazione della l.r. 10/2004 - circa 4/6 mesi
- Predisposizione e approvazione degli atti di fusione per incorporazione di altre società partecipate regionali (CDA, assemblee straordinarie, camera di commercio, revisione delle convenzioni, ecc.) - circa 4 mesi
- Effettuazione del passaggio delle quote da Finaosta S.p.A. a Regione - circa 2 mesi, se a monte il legislatore lo ha già previsto
- Abbattimento del capitale sociale con retrocessione dei beni alla Regione - 4 mesi
- Predisposizione dei contratti di servizio inclusi i contratti di locazione in capo a SVDA (gestione immobili e gestione patrimonio). Predisposizione di una convenzione di servizio da parte del Dipartimento industria, artigianato ed energia e del Dipartimento Agricoltura in collaborazione con il Dipartimento bilancio, finanze patrimonio e società partecipate e con il Dipartimento legislativo e aiuti di stato - circa 3 mesi

3.1.3. Liquidazione della Società SVDA con eventuale retrocessione dei beni.

Condizione preliminare allo sviluppo di quest'ultimo scenario è il passaggio delle quote da Finaosta S.p.A. alla Regione.

Inoltre, prima della liquidazione o nella prima fase della stessa procedura si può ipotizzare un'operazione di retrocessione a RAVA di alcuni beni considerati strategici.

Pro:

- 1) Possibili minori costi a carico della Regione - con l'abrogazione della l.r. 10/2004 e dei contributi ivi previsti verrebbero meno gli impegni da parte della RAVA per quanto riguarda gli interventi sugli immobili di SVDA, fatto salvo per i beni che eventualmente ritorneranno in capo alla Regione.

Contro:

- 1) Licenziamento personale di SVDA - l'attuale normativa che regola il pubblico impiego e il reclutamento nelle società a controllo pubblico impedisce il riassorbimento, presso amministrazioni pubbliche o altre società partecipate, del personale da queste dipendenti, se non nei limitati casi di cui all'articolo 19, comma 8, del TUSP. Nel caso specifico, SVDA impiega attualmente 31 lavoratori, di cui 28 a tempo indeterminato e 3 lavoratori a tempo determinato.
- 2) Gestione dei contratti di locazione in essere e della manutenzione degli immobili - si presenteranno una serie di problematiche con le imprese attualmente insediate negli immobili di proprietà di SVDA per la successione nei rapporti contrattuali esistenti - di cui

si allega un elenco esaustivo (Allegato 6) - con possibili forti ripercussioni negative sul sistema produttivo regionale.

- 3) Tempistiche di liquidazione non definibili a priori - che, probabilmente, impegneranno diversi anni.
- 4) Possibili grandi impatti negativi sul mercato immobiliare - se si dismettono con prezzi di vendita soggetti a progressivi ribassi un numero così elevato di beni produttivi. L'alienazione dell'intero patrimonio potrebbe avere pesanti ricadute sul tessuto economico produttivo regionale, per la dimensione ridotta del medesimo e per l'elevato numero di beni potenzialmente coinvolti, anche in aree produttive già in crisi.

Modalità e procedure di attuazione con ipotesi di tempistiche:

- Predisposizione e approvazione di una specifica legge regionale per definire il processo di liquidazione con contestuale abrogazione della l.r. 10/2004 - circa 2 mesi
- Effettuazione del passaggio delle quote da Finaosta S.p.A. a Regione, necessario per portare il patrimonio in Regione - circa 2 mesi, se a monte il legislatore lo ha già previsto
- Prima della liquidazione o nella prima fase della procedura effettuazione dell'abbattimento del capitale sociale con retrocessione a Regione di alcuni beni considerati strategici - circa 4 mesi
- Avvio della procedura di liquidazione (assemblea straordinaria, nomina liquidatore, ecc.) - circa 1 mese
- Espletamento procedura di liquidazione con tempistiche non identificabili - almeno 2 anni, ma con elevato rischio che la procedura si protragga
- Eventuale retrocessione dei beni rimasti alla Regione al termine della procedura di liquidazione

Nella prima e nella seconda ipotesi occorre ricordare che nel transitorio la società VDA Structure deve essere messa nelle condizioni di operare secondo la normativa e le convenzioni esistenti.

Sezione 4

4.1 Conclusioni

Le soluzioni prospettate non sono di facile approccio, considerando le peculiarità di SVDA, la quale detiene, per scelta del legislatore regionale, un patrimonio vario e consistente, non sempre aderente ai fini istituzionali propri di una pubblica amministrazione. La difficoltà incontrata dal GDL è stata quella di esplorare ipotesi di revisione del modello di organizzazione, amministrazione e controllo, solo apparentemente in linea con il TUSP, ma sostanzialmente “elusive” della logica di efficienza e sana gestione prescritta dalla normativa.

Dagli approfondimenti effettuati dal GDL, come peraltro evidenziato anche dalla Sezione di controllo della Corte dei conti, emerge chiaramente la discrasia tra lo strumento societario, scelto dal legislatore regionale per garantire maggiore snellezza alla gestione del patrimonio, e i vincoli imposti all’attività di SVDA da parte della Regione. La Società, infatti, seppur formalmente costituita come s.r.l., si trova sostanzialmente nelle condizioni di operare come soggetto strumentale dell’Amministrazione regionale, presupposto che le impedisce, di fatto, di godere dell’autonomia gestionale tipica delle imprese, per la quale, peraltro, è stata creata.

Dall’analisi condotta, tuttavia, il GDL ritiene opportuno il mantenimento dello strumento societario, rendendolo, però, maggiormente efficiente, attraverso un radicale piano di razionalizzazione da attuarsi anche in relazione alle azioni preliminari già ipotizzate, in accordo con l’Amministrazione regionale.

Risulta pertanto indispensabile garantire maggiore autonomia a SVDA, attraverso la revisione della legge regionale 10/2004, che tenga conto del mutato contesto normativo nazionale ed europeo, e dei conseguenti atti attuativi.

Per quanto riguarda la situazione di perdurante perdita strutturale di Conto Economico di SVDA, prevalentemente riconducibile agli elevati ammortamenti, oltre a prevedere azioni volte alla dismissione del patrimonio improduttivo, il GDL ritiene opportuno prevedere la retrocessione dei beni non produttivi dal punto di vista commerciale, ma di perdurante interesse pubblico, alla Regione, al fine di sgravare SVDA da quella quota di ammortamenti, altrimenti non comprimibile.

In estrema sintesi, il GDL ritiene fondamentale, anche alla luce del parere trasmesso dai consulenti legali, professori avvocati Guzzetta e Cintioli, che SVDA effettui la complessiva revisione del Piano di razionalizzazione, con uno specifico approfondimento tecnico, economico e finanziario, avvalendosi di una consulenza di elevato livello specialistico in grado di supportare la società in tale attività. Il GDL propone, pertanto, che SVDA individui tale soggetto, incaricandolo di fornire un ausilio nell’indicare ulteriori o diverse azioni oltre a quelle già proposte e di validare i dati forniti dalla società, nonché il Piano nel suo complesso.

Il GDL ritiene, altresì, importante che i dati relativi agli scenari alternativi e sostenibili di cui alla sezione 3 del presente documento siano approfonditi, in parallelo con la revisione del Piano di razionalizzazione che sarà prodotta da SVDA, attraverso un’analisi tecnico/economica svolta da consulenti di alto profilo, da individuare per il tramite di Finaosta S.p.A., previa intesa con la stessa, in grado di evidenziare e di raffrontare, in modo più puntuale, i possibili impatti delle alternative individuate, così da presentare alla Giunta e al Consiglio regionali elementi a sostegno dello scenario preferibile tra quelli prospettati, ovvero la revisione del Piano, nonché l’analisi di eventuali ulteriori scenari, che possano modificare, o meno, le conclusioni qui rappresentate.


Infine, qualora fossero confermate le ipotesi di mantenimento di SVDA o di sua trasformazione in società *in house*, bisognerà tenere in considerazione la necessità di valutare, in una fase successiva, l’opportunità di effettuare una fusione con la Società Autoporto S.p.A. e i relativi impatti.

Aosta, 2 aprile 2019

I membri del Gruppo di lavoro


Il Coordinatore del Dipartimento
Industria, artigianato ed energia

Tamara Cappellari



Il Coordinatore del Dipartimento
Bilancio, finanze, patrimonio e società
partecipate

Peter Bieler




Il Coordinatore del Dipartimento
Legislativo e aiuti di Stato

Stefania Fanizzi




Il Coordinatore del Dipartimento
Politiche del lavoro e della formazione

Carla Stefania Riccardi



Il Vice Direttore Generale Investimenti
e sistemi di Finaosta S.p.A.

Roberto Francesconi



Allegati:

Allegato 1 - Parere legale Prof. Guzzetta e Cintioli

Allegato 2 - Elenco beni SVDA

Allegato 3 - DCR Indirizzi Strategici

Allegato 4 - TUSP

Allegato 5 - Statuto SVDA

Allegato 6 - Elenco contratti SVDA attualmente in essere

Allegato 1

Parere legale

Spettabile
Finaosta S.p.A.
Via Festaz, n. 22
11100 - Aosta

PARERE LEGALE

Sommario: 1. La società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. ed i rilievi della Corte dei Conti; 2. Quesiti; 3. Inquadramento ed esame di compatibilità delle attività svolte dalla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. in relazione al decreto legislativo n. 175 del 2016; 4. Gli effetti della deliberazione della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, n. 13/2018 del 27 luglio 2018; 5. Le possibili iniziative della Regione Valle d'Aosta; 6. Il richiamo compiuto dalla deliberazione della Corte dei conti all'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016; 7. Il sistema di "allerta" previsto dal decreto legislativo n. 175 del 2016 in funzione di prevenzione e gestione della crisi d'impresa: rapporti con gli istituti propri del diritto concorsuale e limiti agli interventi di sostegno da parte delle amministrazioni pubbliche; 8. L'applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016 alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.; 9. Conclusioni.

1.1. Si precisa, in via preliminare, che le considerazioni che verranno svolte tengono conto delle circostanze di fatto che ci sono state riferite e che vengono di seguito puntualmente elencate.

Ci viene anzitutto riferito che la Regione Autonoma Valle d'Aosta ("Regione" o "RVA"), con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 2939/XIV del 21 settembre 2017, ha approvato la "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 del decreto legislativo 16 giugno 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Riconoscimento delle partecipazioni possedute. Individuazione delle partecipazioni da mantenere, da razionalizzare e da alienare. Fissazione degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento delle società controllate, ex articolo 19 del medesimo decreto".

In altre parole, la RVA, in linea con quanto previsto dall'art. 24, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ("TUSP"), ha effettuato la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto stesso [i.e.: 23 settembre 2016], al fine di individuare quelle da mantenere, da razionalizzare o da alienare. Questa deliberazione è stata trasmessa dalla RVA alla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, in base a quanto previsto dal citato art. 24, comma 1, d.lgs. n. 175 del 2016.

Nell'ambito della revisione straordinaria effettuata, la RVA ha tra l'altro previsto il

mantenimento, con azioni di razionalizzazione, della società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. ("SVDA"). In particolare, la Regione ha riscontrato una situazione di perdite strutturali di Conto economico negli ultimi cinque esercizi (prevalentemente riconducibili ad elevati ammortamenti), ma ha altresì constatato che non emergerebbe una situazione di crisi aziendale e che la società presenterebbe già un sostanziale equilibrio finanziario. Rispetto a questa situazione, la Regione ha rilevato la necessità di adottare un piano pluriennale di risanamento aziendale, al fine di individuare le possibili misure utili a migliorare anche la situazione economica.

Viene precisato che SVDA attualmente ha come oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio proprio e di quello delle pubbliche amministrazioni che, anche indirettamente, detengono partecipazioni nella società stessa. A tale ultimo proposito, viene ricordato che SVDA è partecipata al 100 per cento da Finaosta S.p.A. che, a sua volta, è interamente partecipata dalla RVA. La Regione, pertanto, detiene indirettamente il 100 per cento della partecipazione nella società SVDA.

1.2. Nel mese di febbraio 2018, SVDA, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 2939/XIV del 21 settembre 2017, ha predisposto il piano di risanamento, che prevede una serie di misure di razionalizzazione da intraprendere nel triennio 2018 – 2020.

In data 23 marzo 2018, questo piano di risanamento è stato oggetto di presa d'atto da parte di Finaosta S.p.A., la quale ha rilevato che esso *"presenta un buon equilibrio finanziario"*, ma che *"i risultati delle azioni proposte, qualora vengano realizzate, non permettono ancora il raggiungimento del pareggio di bilancio, anche se presentano un conto economico in costante miglioramento"* (cfr. il documento recante *"Valutazione piano di risanamento 2018-2020"*).

Con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 3342/XIV del 27 marzo 2018, il piano di risanamento è stato approvato dalla Regione e trasmesso alla Corte dei conti.

1.3. Con la deliberazione n. 8/2018/VSGO del 22 giugno 2018, la Corte dei conti ha esaminato la deliberazione del Consiglio Regionale n. 2939/XIV del 21 settembre 2017 contenente la complessiva revisione straordinaria delle partecipazioni possedute predisposta dalla Regione ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 175 del 2016. In particolare, la Corte dei conti ha rilevato delle difformità rispetto alle prescrizioni del TUSP e ha invitato la Regione *"ad assumere le iniziative necessarie per superare le criticità riscontrate nel piano periodico di razionalizzazione che sarà adottato ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del TUSP"*.

La Corte dei conti, tuttavia, non ha esaminato approfonditamente il piano di risanamento di SVDA, in quanto il piano avrebbe evidenziato delle problematiche *“che hanno determinato l'avvio di un'autonoma istruttoria, di imminente definizione”*.

1.4. Con la deliberazione n. 13/2018 del 27 luglio 2018, pertanto, la Corte dei conti ha portato a compimento il preannunciato approfondimento istruttorio, con l'approvazione di una deliberazione avente ad oggetto *“Relazione sul piano pluriennale di risanamento aziendale della società Struttura Valle d'Aosta srl, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3342 in data 27 marzo 2018”*.

La Relazione della Corte dei conti, preliminarmente, ha ricostruito l'operato della Regione in relazione alla posizione di SVDA, dando atto del fatto che:

(i) la partecipazione indiretta della Regione in SVDA rientra tra quelle che possono essere legittimamente mantenute ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, atteso che la società ha attualmente come oggetto sociale esclusivo quello della valorizzazione del patrimonio proprio e delle pubbliche amministrazioni che, anche indirettamente, hanno partecipazioni nel capitale della società stessa;

(ii) SVDA, tuttavia, ricade in due delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 175 del 2016 e, segnatamente, nella lettera c) concernente le *“partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”* (per via dell'analogia con l'attività svolta dalla società Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.), nonché nella lettera e) relativa alle *“partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”* (per via delle perdite registrate sul Conto economico nell'ultimo quinquennio). Le circostanze testé riportate obbligherebbero la Regione ad alienare la società oppure ad intraprendere azioni di razionalizzazione;

(iii) La Regione, anziché procedere all'alienazione di SVDA, ha ritenuto di intraprendere un percorso di risanamento basato su un piano di riassetto triennale, da predisporre a cura della società stessa e ciò in quanto, come affermato dalla Regione, *“pur permanendo una situazione di perdite strutturali di Conto Economico, prevalentemente riconducibili agli elevati ammortamenti, dall'analisi degli indicatori economico-finanziari significativi, contenuta nella Relazione sul Governo Societario approvata con il bilancio 2016, non emerge una situazione di crisi aziendale (art. 14 c.2 d.lgs. 175/2016). La società presenta già un sostanziale equilibrio finanziario (art. 14 c.5 d.lgs. 175/2016)”*.

Assumendo questi presupposti, la Corte dei conti ha esaminato il piano di risanamento

triennale di SVDA, approvato dalla Regione, esprimendo tuttavia dei rilievi critici. In estrema sintesi, la Corte dei conti ha rilevato *“una scarsa significatività delle iniziative propugnate, dovendosi prevedere che, in questa prospettiva, difficilmente uno stabile equilibrio di bilancio (economico e finanziario) potrà essere attinto dalla gestione societaria”* e ha concluso che *“tenuto conto del disposto dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 175/2016 ed esaminato il descritto contesto, la Sezione non può che richiamare l’Amministrazione regionale ad una complessiva revisione del piano predisposto, allo scopo di garantire una maggiore attendibilità ed una più efficace esecuzione. L’Amministrazione regionale riferirà tempestivamente sulle iniziative adottate in adempimento del presente referto”*

2. Nella situazione di fatto testé descritta, ci viene chiesto di compiere preliminarmente un inquadramento ed un esame di compatibilità delle attività svolte da SVDA in relazione al decreto legislativo n. 175 del 2016. Successivamente, ci viene chiesto di affrontare i seguenti tre quesiti:

(i) quali effetti produce la deliberazione della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d’Aosta, n. 13/2018 del 27 luglio 2018 rispetto alle deliberazioni della Regione che hanno previsto il mantenimento delle partecipazioni in SVDA, con l’adozione del relativo piano di risanamento;

(ii) quali iniziative potrebbe intraprendere la Regione qualora intendesse adeguarsi ai rilievi contenuti nella deliberazione della Corte dei conti appena richiamata;

(iii) se, alla luce della normativa recata dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la Regione possa realizzare trasferimenti “in conto impianti” nei riguardi di SVDA.

3.1. Il d.lgs. n. 175 del 2016 è stato emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015, n. 124. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016, che ha dichiarato incostituzionali, per violazione del principio di leale collaborazione, le disposizioni del Testo Unico nella parte in cui sono state adottate in assenza di previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, il legislatore delegato è intervenuto con il d.lgs. n. 100 del 2017 (cd. “Decreto Correttivo”) dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 2017.

Il d.lgs. n. 175 del 2016 è stato emanato all’esito di un *iter* in cui il legislatore più volte è intervenuto in materia di società a partecipazione pubblica.

Il comma 568 *bis* dell’art. 1 legge n. 147 del 2013 ha evidenziato un evidente *favor* del legislatore verso la dismissione delle partecipazioni pubbliche: alla lett. a) era prevista

un'esenzione dall'imposizione fiscale nei confronti degli atti compiuti dalle P.A. a seguito dello scioglimento della società, laddove le amministrazioni avessero provveduto allo scioglimento entro 24 mesi dall'emanazione della legge. La lett. b) prevedeva come alternativa allo scioglimento l'alienazione delle partecipazioni da parte delle amministrazioni, a condizione che questa avvenisse con le modalità dell'evidenza pubblica. Successivamente, il legislatore è intervenuto nuovamente con il d.l. n. 90 del 2014, convertito con legge n. 114 del 2014, il quale all'art. 17 ha introdotto un procedimento volto alla razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali contribuisce lo Stato.

Ulteriore passaggio è segnato dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1 co. 611-614. Obiettivi del legislatore erano *“assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali”*. A tal fine, è stato introdotto un sistema di razionalizzazione delle società, mediante individuazione di alcuni criteri essenziali, tra i quali l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali delle P.A. e l'eliminazione delle partecipazioni di società che svolgono attività similari rispetto ad altre società partecipate. In particolar modo, è stata disposta l'adozione di un piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni dirette o indirette.

Il TUSP riordina la materia, abrogando la maggior parte delle disposizioni precedenti (art. 28).

3.2. L'articolo 1 del TUSP definisce l'ambito di applicazione del Testo Unico stesso, ossia la disciplina della costituzione, dell'acquisto, del mantenimento e della gestione di partecipazioni da parte delle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta.

La *ratio* della normativa è individuata nel successivo co. 2 dell'art. 1, il quale, riprendendo in parte il dettato della legge delega, afferma che obiettivi del TUSP sono l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela della concorrenza e del mercato e la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Per individuare l'ambito di applicazione del TUSP occorre far riferimento all'art. 4, il quale circoscrive i poteri delle amministrazioni pubbliche in materia di società partecipate, sancendo al comma 1 un divieto di costituzione di società aventi come oggetto sociale la produzione di beni e servizi non necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni stesse e di acquisto e/o mantenimento di partecipazioni in tali società.

Tuttavia, i commi successivi del medesimo articolo prevedono delle deroghe a tale divieto in due casi: le amministrazioni possono costituire società ovvero acquistarne o mantenerne partecipazioni, laddove si tratti di società che svolgono tassative attività (enunciate dalle lett. a) - e), art. 4, comma 2, TUSP). La seconda deroga si ha nel caso di società aventi come esclusivo oggetto sociale la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni, solo al fine di ottimizzare e valorizzare l'uso dei beni immobili.

Il quadro così delineato deve essere completato con riferimento al comma 3 art. 1 TUSP, il quale fa salva la disciplina prevista nelle *“specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”*, ovvero nelle *“disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni”*. Non solo, il successivo art. 23, intitolato *“Clausola di Salvaguardia”*, prevede l'applicazione delle norme del TUSP alle Province autonome di Trento e Bolzano e alle Regioni a Statuto speciale nella misura in cui queste siano compatibili *“con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2013, n. 33”*.

3.3. Prima questione preliminare è l'applicabilità delle norme del TUSP alla Regione Valle D'Aosta.

Lo Statuto speciale della RVA, emanato con legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 prevede che, tra le competenze esclusive della Regione, vi sia l'*“ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione”*; tra le competenze concorrenti figura invece la materia *“finanze regionali e comunali”*. Il TUSP ha evidentemente dei punti di contatto con entrambe le materie. Le società partecipate sono enti dipendenti dalle Regioni: la situazione di dipendenza è manifesta nel caso in cui l'amministrazione pubblica sia in grado di esercitare un controllo, diretto o indiretto, sulla società. Ciò si ricava da un'interpretazione letterale dell'art. 2359 c.c., che definisce la nozione di controllo tramite l'individuazione delle società controllate.

D'altra parte, è lo stesso TUSP che si incardina nell'ambito della materia di competenza esclusiva dello Stato *“tutela della concorrenza”*, e la Consulta ha precisato che altra materia rilevante è il *“coordinamento della finanza pubblica”* (sent. n. 251 del 2016).

3.4. Finaosta S.p.A. è la società finanziaria della Regione Valle d'Aosta, da cui è interamente partecipata. La sua attività si divide tra gestione ordinaria e gestione speciale.

Nell'ambito della gestione speciale, con legge regionale n. 10 del 18 giugno 2004, la

Regione ha dato mandato a Finaosta per la costituzione di una società al fine di provvedere all'acquisizione in proprietà del patrimonio immobiliare regionale destinato alle attività produttive e commerciali e di curarne la valorizzazione, la gestione e l'eventuale alienazione.

Finaosta S.p.A. ha così costituito SVDA, avente come oggetto sociale *“l'acquisizione, la costruzione, la gestione, l'amministrazione, la locazione e la vendita di immobili, complessi immobiliari ed aree a destinazione sia civile che industriale”* (art. 2 Statuto). Il capitale sociale di SVDA è interamente posseduto da Finaosta. Ai fini del presente parere si segnala come tra le società partecipate da Finaosta, e quindi indirettamente dalla RVA, figura anche Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.. Ai sensi dell'art. 3 dello statuto di quest'ultima, nell'ambito dell'oggetto sociale sono ricompresi *“l'acquisto, la costruzione, la vendita e la locazione di terreni e di fabbricati civili, commerciali ed industriali, nonché al loro popolamento, alla loro gestione, manutenzione, conduzione, amministrazione e alla loro promozione”*. Ciò è rilevante perché, come meglio si spiegherà di seguito, l'art. 20 del TUSP prevede nell'elenco delle società tenute al piano di razionalizzazione periodica anche *“le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”*.

Come già indicato, SVDA si inserisce nell'ambito della gestione speciale di Finaosta S.p.A., ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 7 del 16 marzo 2006, che ha sostituito la precedente normativa contenuta nella legge regionale n. 16 del 1982. Più precisamente, SVDA si inserisce nell'ambito degli interventi di *“progettazione, costruzione, acquisto, gestione e locazione di immobili”* (art. 6, co. 1, let. c).

Per lo svolgimento delle attività previste come oggetto sociale SVDA, con legge regionale n. 31 del 4 agosto 2010, la Regione ha autorizzato il conferimento alla società di beni facenti parte del patrimonio immobiliare detenuti da Finaosta S.p.A. Non solo. La successiva legge regionale n. 18 del 13 dicembre 2013 ha consentito il trasferimento dei beni del patrimonio immobiliare a favore di SVDA.

Pertanto, SVDA, seppur costituita da Finaosta, trova il suo fondamento nella legge regionale.

Anche a seguito dell'entrata in vigore del TUSP, la legge regionale è nuovamente intervenuta in materia di società partecipate. In particolare, con legge regionale n. 20 del 14 novembre del 2016, l'art. 2 co. 5 prevede che le società indirettamente controllate dalla Regione provvedano ogni anno alla redazione di indirizzi strategici, comprensivi di programmi di sviluppo e crescita aziendale. Tale disposizione è sintomatica del fatto che il Legislatore della

Valle d'Aosta, pur riconoscendo la competenza statale in materia, non ha ritenuto di essere priva di qualunque potere normativo e perciò ha legiferato all'interno e nel rispetto della cornice disegnata dal TUSP.

SVDA, rientra nell'ambito di applicazione del TUSP, il quale autorizza le pubbliche amministrazioni a costituire o acquistare e mantenere partecipazioni in società aventi come esclusivo oggetto sociale la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni, solo al fine di ottimizzare e valorizzare l'uso dei beni immobili (art. 4 co. 3). Più specificamente, si tratta di una società a controllo pubblico indiretto.

4.1. Si procede ora ad affrontare il primo quesito, ossia quello concernente gli effetti della deliberazione della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, n. 13/2018 del 27 luglio 2018 rispetto alle deliberazioni della RVA che hanno previsto il mantenimento della partecipazione (indiretta) in SVDA, con l'approvazione del relativo piano di risanamento triennale della società.

A tal proposito, va ricordato che il piano di risanamento di SVDA, redatto ai sensi degli artt. 24, comma 1, e 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175 del 2016, è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni del decreto stesso (cfr., artt. 20, comma 3, e 24, comma 3, decreto citato). Tuttavia, ancorché sia previsto l'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti, il decreto non chiarisce la tipologia di controllo di pertinenza della Corte, né gli effetti della pronuncia di quest'ultima rispetto agli atti che ad essa vengono sottoposti.

Per dare risposta a questi interrogativi, in assenza di un'indicazione certa da parte del legislatore e data la novità della questione, si propone una lettura combinata delle previsioni del decreto, effettuata tenendo conto dei primi commenti della dottrina e di alcune pronunce delle Sezioni di controllo della medesima Corte dei conti.

4.2. L'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 175 del 2016, dedicato alla "*revisione straordinaria delle partecipazioni*", prevede che ciascuna amministrazione pubblica effettui la ricognizione delle partecipazioni detenute, allo scopo di identificare quelle che non sono ritenute ammissibili ai sensi del TUSP. Queste partecipazioni 'incompatibili' sono quelle che ricadono in una delle tre tipologie indicate dallo stesso art. 24, comma 1, cit., ossia le partecipazioni in una società (i) non riconducibile alle categorie ammesse ai sensi dell'art. 4 del TUSP, (ii) oppure che non soddisfa i requisiti dell'art. 5, commi 1 e 2, del TUSP (iii) oppure ancora che ricade in una delle ipotesi

dell'art. 20, comma 2, del TUSP.

Nel caso in cui, all'esito della ricognizione venga riscontrato il possesso di una partecipazione societaria che rientra in una delle tre tipologie testé indicate, il medesimo comma 1 dell'art. 24 decreto cit. pone all'amministrazione l'alternativa di alienare la partecipazione oppure di adottare un piano di razionalizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175 del 2016 che possa, in ipotesi, rendere il mantenimento della partecipazione compatibile con le previsioni del decreto. Si tratta, del resto, di una facoltà che l'art. 24 TUSP ammette, così come riconosciuto dalle *"Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016"* adottate dalla Corte dei conti, secondo cui *"gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi)"* (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR).

L'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016 stabilisce inoltre che l'amministrazione debba trasmettere alla Corte dei conti il provvedimento di ricognizione *"perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo"* ed analogo obbligo di trasmissione è previsto anche per il piano di razionalizzazione che l'amministrazione abbia ritenuto di adottare (cfr. art. 20, commi 1 e 3, TUSP).

In collegamento con le previsioni sino ad ora richiamate, l'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 175 del 2016 dispone che *"in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile"*.

Si tratta di una disposizione che nei commenti è stata definita nei termini di 'sanzione civilistica', atteso che essa prevede, da un lato, effetti invalidanti sugli atti compiuti dal socio pubblico in esercizio dei diritti sociali, dall'altro lato, impone alla partecipata di attivare il procedimento di liquidazione della partecipazione del socio pubblico. Tuttavia, queste conseguenze pregiudizievoli sono espressamente riferite a due specifiche ipotesi, tra loro alternative: (i) il caso in cui l'amministrazione non abbia adottato l'atto di ricognizione delle partecipazioni previsto dall'articolo 24, comma 1, TUSP entro il termine di legge (i.e.: 30 settembre 2017); (ii) il caso in cui l'amministrazione non abbia proceduto entro il termine

fissato dal TUSP (*i.e.*: un anno dalla conclusione del procedimento di ricognizione) all'alienazione delle partecipazioni inammissibili identificate nell'atto di ricognizione.

Si precisa, per completezza, che le medesime sanzioni sono previste per il caso in cui l'amministrazione non abbia adottato il piano di razionalizzazione previsto dall'art. 20, commi 1 e 2, TUSP, in ragione del rinvio espresso fatto dall'art. 20, comma 7, alla previsione dell'art. 24, comma 5, TUSP in esame.

In questa situazione, il primo interrogativo che si pone è se la 'sanzione civilistica' prevista dall'art. 24, comma 5, TUSP trovi applicazione anche al caso in cui l'amministrazione, pur avendo adottato tempestivamente l'atto di ricognizione delle partecipazioni, abbia ritenuto non già di procedere all'alienazione, bensì di optare per l'adozione di un piano di razionalizzazione, con l'attuazione di misure, quali, ad esempio, quelle di contenimento dei costi di funzionamento della società partecipata. Questo è proprio il caso che si riscontra nella fattispecie in esame, dove la Regione, in linea con quanto previsto dall'art. 24, comma 1, TUSP ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni ed ha scelto di mantenere la partecipazione in SVDA, sottoponendo la società a misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, TUSP, consistenti nell'adozione di un piano di risanamento triennale.

Ritenere che la 'sanzione civilistica' possa applicarsi anche al caso in cui l'amministrazione abbia scelto di adottare il piano di razionalizzazione non sembra corretto. A questo convincimento contribuisce non soltanto il tenore letterale della previsione, ma anche la *ratio* dell'art. 24, comma 1, TUSP.

Il legislatore ha infatti rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione la possibilità di mantenere la partecipazione societaria, purché si sia adottato il piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, TUSP. Se si ritenesse di applicare la 'sanzione civilistica' della preclusione all'esercizio dei diritti sociali e della liquidazione della società anche a questo specifico caso si finirebbe per vanificare la previsione dell'art. 24, comma 1, TUSP che, invece, consente all'amministrazione di intervenire mediante l'adozione del piano di razionalizzazione.

La previsione dell'art. 24, comma 5, TUSP, infatti, è stata interpretata dai primi commenti nel senso di ritenere che la 'sanzione civilistica' espressamente riferita ai (soli) casi di mancata tempestiva adozione dell'atto di ricognizione o dell'alienazione delle partecipazioni inammissibili, nel silenzio del legislatore, non possa esser applicata in via analogica al caso in cui l'amministrazione abbia ritenuto di adottare il piano di razionalizzazione. Del resto, questa interpretazione appare quella maggiormente rispettosa del principio generale che esclude

l'applicazione analogica di previsioni di carattere sanzionatorio (cfr. F. Barbagallo, *La revisione straordinaria e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni*, in *Le società a partecipazione pubblica*, a cura di C. Ibba – I. Demuro, 2018, pag. 418; nonché A. Nicodemo, *Revisione straordinaria delle partecipazioni*, in *Codice delle società a partecipazione pubblica*, a cura di G. Morbidelli, 2018, pag. 485). E' stato altresì evidenziato che il 'congelamento' dell'esercizio dei diritti sociali da parte del socio pubblico sarebbe logicamente incompatibile con il caso dell'adozione delle misure di razionalizzazione, per la cui attuazione è indispensabile, appunto, che il socio pubblico mantenga il pieno esercizio dei diritti sociali (E. Fabrizio, *Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*, in *Codice delle società a partecipazione pubblica*, cit., pag. 442).

Considerazioni in parte analoghe possono esser svolte rispetto alla 'sanzione amministrativa' prevista dall'art. 20, comma 7, d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui la mancata adozione del piano di razionalizzazione *"da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti"*.

Neppure questa previsione appare rilevante per la fattispecie oggetto di esame, atteso che essa punisce il caso in cui sia mancata l'adozione del piano di razionalizzazione (circostanza che nel caso di specie non sussiste) e prevede una sanzione amministrativa pecuniaria espressamente rivolta agli *"enti locali"* e non già alle Regioni (o alle amministrazioni statali).

4.3. L'ulteriore interrogativo che si pone è legato all'ipotesi in cui l'amministrazione che abbia tempestivamente adottato e trasmesso il piano di razionalizzazione alla Corte dei conti, si veda destinataria di una pronuncia della Corte dei conti stessa che contesta la non conformità del piano alle previsioni del TUSP. Il che è ciò che si riscontra nella fattispecie oggetto di esame che interessa la Regione.

Neppure in questo caso, tuttavia, si ritiene che i rilievi della Corte dei conti possano portare all'applicazione della 'sanzione civilistica' prevista dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 175 del 2016 per tutte le ragioni esposte nel precedente paragrafo, oltre che per quelle che di seguito verranno illustrate. Resta comunque il problema di capire quali siano gli effetti della deliberazione della Corte dei conti sugli atti adottati dalla Regione.

Nei commenti e, soprattutto, nelle prime pronunce delle Sezioni di controllo della Corte dei conti si sta affermando un orientamento volto a ritenere che la verifica da parte della competente Sezione di controllo sia ascrivibile alla tipologia del controllo successivo di

legittimità, incentrato sull'accertamento della conformità tra gli atti adottati dall'amministrazione (*i.e.*: atto di ricognizione e piano di razionalizzazione) ed i parametri normativi di riferimento (*i.e.*: artt. 20 e 24 TUSP). Al riguardo, la dottrina non ha mancato di sottolineare che l'esame di pertinenza della Corte dei conti presuppone un'istruttoria particolarmente approfondita rispetto ad un sindacato di stretta legalità, potendo la Corte valutare la condizione complessiva dell'ente e le ragioni sottese alla decisione di assumere o conservare una partecipazione societaria (cfr. A. Baldanza, *Le funzioni di controllo della Corte dei conti*, in *La nuova Corte dei conti*, a cura di V. Tenore, 2018, pag. 1491).

Quanto alle conseguenze di un esito negativo del predetto controllo, in assenza di previsioni espresse da parte del legislatore, l'orientamento sino ad ora univoco affermato dalle pronunce della Corte dei conti e dalla dottrina è quello di ritenere che la pronuncia della Sezione di controllo non possa incidere sull'efficacia degli atti adottati, ma che possa portare *“come da esperienza maturata in sede di esame dei piani di razionalizzazione inviati ai sensi della legge 190 del 2014 (cfr., per esempio, SRC Veneto, deliberazioni n. 26/2017/PRSE; SRC Lombardia, deliberazioni n. 17 e 19/2016/VSG; SRC Marche, deliberazioni n. 54/2017/VSG, n. 56/2017/VSG, n. 62/2017/VSG), all'adozione di una pronuncia di accertamento, che evidenzi le illegittimità riscontrate, stimolando, anche in ragione della pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione...e dell'invio all'organo politico di vertice ed a quello di revisione economico-finanziaria..., l'adozione di misure correttive”*, che potrebbero consistere anche nell'annullamento in autotutela degli atti adottati (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 43/2018/QMIG del 12 febbraio 2018; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 79/2016/VSG del 16 marzo 2016, riferita all'esame del piano di razionalizzazione previsto dall'art. 1, comma 612, legge n. 190/2014; in dottrina, F. Barbagallo, *La revisione straordinaria e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni*, op. cit., pag. 418 - 419).

Del resto, la stessa deliberazione della Corte dei conti n. 8/2018/VSGO del 22 giugno 2018 resa nei confronti della RVA tiene conto di questi orientamenti e precisa che la verifica sulla revisione straordinaria compiuta dalla Regione rappresenta *“una forma di controllo successivo di legittimità”* e che conseguentemente *“la Sezione è chiamata ad adottare una pronuncia di accertamento che, nell'ipotesi di valutazione (anche parzialmente) negativa del controllo, censuri le criticità riscontrate e incentivi l'Amministrazione ad adottare adeguate e tempestive misure correttive in funzione della predisposizione della ricognizione periodica, in una prospettiva non immediatamente sanzionatoria”*.

Alla luce di quanto precede, pertanto, sembra possibile affermare che i rilievi critici

espressi dalla Sezione di controllo della Corte dei conti non siano vincolanti per la Regione, quantomeno nel senso che il mancato adeguamento ad essi non inciderebbe sull'efficacia degli atti adottati dalla Regione e, in particolare, sull'efficacia del piano di risanamento approvato per la SVDA. Resta ferma la valutazione critica sui profili di legittimità espressa dalla Corte dei conti e l'esigenza di fondo che la Regione e il socio ne tengano conto e ne facciano oggetto di apposita valutazione.

4.4. Va nondimeno segnalato che, in linea generale, è stato osservato che l'economicità delle partecipazioni azionarie detenute dalle Regioni può costituire oggetto della pronuncia sul rendiconto da parte della Corte dei conti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213 (cfr. A. Baldanza, *Le funzioni di controllo della Corte dei conti*, op. cit., pag. 1491).

In particolare, Part. 1, comma 5, d.l. 174 del 2012 ha previsto l'assoggettamento del rendiconto generale delle Regioni al giudizio di parificazione da parte della Corte dei conti, in analogia al giudizio di parifica previsto per il rendiconto generale dello Stato.

Inoltre, in base a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, si prevede anche che *“le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni [...]”* per la verifica degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, Cost., della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti (comma 3). In questa attività, la Corte dei conti deve anche verificare *“che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione [...]”* (comma 4). Il successivo comma 7 del medesimo art. 1 d.l. 174 del 2012 aveva previsto, inoltre, che una verifica negativa da parte della Corte dei conti poteva determinare l'obbligo di adottare gli atti necessari per ripristinare la regolarità contabile, a pena della preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa. Tuttavia, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 7 appena richiamato, limitatamente alla parte in cui la norma si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni, atteso che essa avrebbe finito per integrare un controllo lesivo dell'autonomia normativa regionale.

A quanto precede va aggiunto che nel caso di specie, qualora i rilievi espressi dalla Corte dei conti con la deliberazione n. 13/2018 del 27 luglio 2018 fossero fondati (fermo restando

che si tratta di questioni di merito sulle quali non è possibile entrare), permarrrebbe il dato oggettivo della violazione delle previsioni del d.lgs. n. 175 del 2016. In questa prospettiva, resterebbe allora impregiudicato il potenziale esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile per l'ipotesi in cui non si ritenesse di dare seguito ai rilievi espressi dalla Corte dei conti stessa. A tal proposito, è stato anche già affermato che *“naturalmente, la verifica, da parte della Sezione di controllo, della non puntuale esecuzione degli obblighi posti in tema di revisione straordinaria delle partecipazioni può condurre, secondo le regole generali, alla segnalazione di un'ipotesi di responsabilità amministrativa, con conseguente comunicazione della delibera di accertamento alla competente Procura regionale (art. 52 d.lgs. n. 174 del 2016)”* (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione 43/2018/QMIG).

Da segnalare, a questo proposito, la recentissima Cass. civile, Sez. Un., 13/09/2018, n. 22406, relativa all'ipotesi del fallimento di società *in house*, la quale ha statuito che *“in caso di fallimento di una società cosiddetta “in house” (nella specie partecipata esclusivamente da un Comune), l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei direttori generali esercitata dal curatore, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, della legge fallimentare, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario senza precludere il possibile concorso della giurisdizione contabile in caso di azione di responsabilità promossa dal Procuratore della Repubblica presso la Corte dei conti. Pur riguardando gli stessi fatti, la proposizione delle due azioni non viola il principio del ne bis in idem, stante la diversità di oggetto e di funzione tra i due giudizi: l'azione ex articolo 146, comma 2, che cumula le diverse azioni previste dagli articoli 2393 e 2394 del Cc, a favore della società e dei creditori sociali, opera quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali; l'azione concernente la responsabilità erariale, invece, mira a ristorare il danno causato all'erario. Sulla base dei medesimi principi, appartiene sempre alla giurisdizione del giudice ordinario, l'azione di responsabilità esercitata dal curatore, ai sensi dell'articolo 2497 del Cc, per attività di direzione e coordinamento, nei confronti dell'ente pubblico unico socio della società fallita.”* Non è possibile con questo singolo precedente valutare se tale orientamento costituisca un vero e proprio *revirement*, con effetti ancor più espansivi della responsabilità contabile rispetto alla precedente giurisprudenza, su cui, da ultimo, Cass. civile, Sez. Un., 03/05/2013, n. 10299.

5. La Regione, a prescindere dagli effetti della deliberazione della Corte dei conti n. 13/2018 del 27 luglio 2018, ha manifestato comunque l'intenzione di voler intraprendere delle iniziative che possano rispondere ai rilievi della Sezione di controllo. Il secondo quesito,

pertanto, ci porta ad esaminare le iniziative che la Regione stessa ha ipotizzato di assumere.

(7) Una prima soluzione che ci viene prospettata è quella di una trasformazione di SVDA da società a responsabilità limitata in ente pubblico.

A parte i profili di stretto diritto societario dell'operazione (che non rientrano nell'oggetto del presente parere), si osserva che questa soluzione non appare praticabile almeno per due ragioni.

La prima ragione è che la trasformazione in ente pubblico parrebbe sostanzialmente incompatibile con le previsioni del d.lgs. n. 175 del 2016, poiché finirebbe per risolversi nei fatti in una sostanziale elusione, in particolare, degli 20 e 24 TUSP dedicati alla revisione straordinaria ed alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni.

La finalità della revisione straordinaria prevista dall'art. 24 TUSP è quella di imporre alle amministrazioni pubbliche di effettuare una ricognizione delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente detenute, ponendole di fronte all'alternativa tra l'alienazione delle partecipazioni ritenute incompatibili con le previsioni del decreto (precisamente con gli artt. 4, 5 commi 1 e 2, 20 commi 1 e 2) oppure il loro mantenimento, con l'adozione di misure di razionalizzazione. Laddove si ammettesse la possibilità per l'amministrazione di procedere alla trasformazione della società in ente pubblico il risultato sarebbe quello di sottrarre l'amministrazione agli obblighi previsti dalle norme testé richiamate, in contrasto con la volontà espressa dal legislatore, consentendo all'ente di continuare a gestire quella determinata attività economica in contrasto con i limiti di ammissibilità fissati nel d.lgs. n. 175 del 2016.

La seconda ragione è che la trasformazione di SVDA in ente pubblico non risolverebbe il problema, da Voi appositamente prospettato, del riassorbimento del personale della società. A tal proposito, infatti, va ricordato che la Corte costituzionale ha già affermato l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. di una legge regionale che aveva previsto il trasferimento del personale di una *onlus* di diritto privato (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) ad un ente pubblico (Azienda sanitaria locale), in quanto “*il concorso pubblico costituisce la modalità generale ed ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni*” e “*questa Corte ha già ritenuto illegittimo il mancato ricorso a detta forma di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni in relazione a norme regionali di generale ed automatico reinquadramento del personale di enti di diritto privato nei ruoli di Regioni o enti pubblici regionali, perché un simile trasferimento si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell'art. 97 Cost. (sentenze n. 227 del 2013, n. 62 del 2012, n. 310 e n. 299 del 2011, n. 267 del 2010)*” (Corte

costituzionale, 28.5.2014, n. 134).

(ii) Identica considerazione può valere anche rispetto all'ulteriore soluzione che pure la Regione avrebbe ipotizzato, ossia quella di procedere alla liquidazione di SVDA, valutando le problematiche inerenti alla questione dell'eventuale riassorbimento del personale. Anche rispetto ad una siffatta ipotesi e, precisamente, rispetto ad una fattispecie in cui la legge regionale aveva previsto il trasferimento alla Regione o ad enti pubblici regionali del personale di società partecipate delle quali era stata prevista la liquidazione o la loro riorganizzazione, la Corte costituzionale ha rimarcato che *“la giurisprudenza di questa Corte non lascia adito a dubbi. [...] Il trasferimento da una società partecipata alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti che possono beneficiare della norma impugnata, in violazione dell'art. 97 Cost.”* e ha così dichiarato l'illegittimità costituzionale delle leggi regionali che prevedevano tali trasferimenti di personale (Corte costituzionale, 3.7.2013, n. 167; id., 31.7.2013, n. 227).

(iii) La terza soluzione operativa che la Regione ha ipotizzato è quella di intervenire su SVDA mediante, ad esempio, un cambiamento dell'oggetto sociale, una rimodulazione delle sue attività, la sua fusione per incorporazione in una nuova società od altre analoghe operazioni di “ingegneria societaria”, volte ad escludere che la società ricada nelle previsioni dell'art. 20, comma 2, lettere c) ed e), TUSP, così da superare i rilievi espressi dalla Corte dei conti.

La realizzazione di queste iniziative sembra teoricamente compatibile con le previsioni degli artt. 20, commi 1 e 2, e 24, comma 1, d.lgs. n. 175 del 2016, alle condizioni di cui appresso.

Si è detto che le previsioni testé citate offrono all'amministrazione che detiene la partecipazione in una società che ricade in una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, decreto cit., l'alternativa di adottare un piano di riassetto caratterizzato da misure di razionalizzazione, anziché procedere alla dismissione delle partecipazioni.

Sebbene le previsioni del decreto non definiscono con puntualità il contenuto delle misure di razionalizzazione, è ragionevole ritenere che esse ben possono consistere in tutte quelle iniziative tali da rendere compatibile il mantenimento della partecipazione con le previsioni del decreto stesso. E' stato osservato in linea generale che le misure di razionalizzazione non debbano necessariamente essere indirizzate all'alienazione della partecipazione, ma che esse, a seconda dei casi, possano avere molteplici contenuti quali la realizzazione di operazioni societarie (fusione, scissione, trasformazione, liquidazione etc.), la riduzione degli emolumenti degli organi amministrativi, il riassetto del personale, la

riorganizzazione delle strutture aziendali e, più in generale, in ogni iniziativa in grado di generare risparmi di spesa. Ad esempio, per il caso di società che svolgono attività analoghe o similari (art. 20, comma 2, lett. e, TUSP), le misure potrebbero consistere in una fusione societaria (anche per incorporazione), in una cessione di quote oppure nello scioglimento di una delle società. Sempre a titolo esemplificativo, per il caso in cui la criticità attenga ai costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. e, TUSP), potrebbero esser adottate prioritariamente tutte quelle misure idonee al contenimento dei costi (cfr. E. Fabrizio, *Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*, op. cit., pag. 440 e ss.).

Del resto, è stata la stessa deliberazione della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, n. 13/2018 che, quando ha esaminato il piano di risanamento di SVDA, ha richiamato *“l'Amministrazione regionale ad una complessiva revisione del piano predisposto, allo scopo di garantire una maggiore attendibilità ed una più efficace esecuzione”* e ha chiesto di riferire *“tempestivamente sulle iniziative adottate in adempimento del presente referto”*. Da ciò è ragionevole desumere che la Regione possa (*rectius*: debba) adottare tutte le iniziative, compatibili con le previsioni del TUSP, che siano tali da rispondere ai rilievi espressi dalla Sezione di controllo. In questa prospettiva, potrebbe anche esser opportuno che la complessiva revisione del piano di risanamento sia munita di attestazioni da parte di soggetti, autorevoli e indipendenti, preposti all'attività di revisione.

Resta inteso che le operazioni di “ingegneria societaria” valutabili dalla Regione andranno effettuate nel rispetto delle modalità previste dall'art. 7 d.lgs. n. 175 del 2016. L'ultimo comma della previsione appena richiamata, infatti, prevede che *“a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società”*, così come *“b) la trasformazione della società”*, devono essere adottate con le modalità previste dai primi due commi dell'art. 7 e, dunque, con un provvedimento del competente organo della Regione e con un atto deliberativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del medesimo decreto n. 175 del 2016.

6. Ancorchè la fattispecie oggetto del presente parere si radichi, in linea di principio, nell'alveo dell'art. 20 d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il quale regola, unicamente, il riassetto delle partecipazioni societarie di cui le amministrazioni pubbliche siano titolari, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di *“efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche”*, *“tutela e promozione della concorrenza e del mercato”*, *“razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”*, enunciati dall'art. 1,

comma 2, la deliberazione della Corte dei conti n. 13, del 27 luglio 2018 – come visto *supra* al paragrafo n. 1.2. - menziona espressamente l'art. 14, comma 5, del decreto legislativo medesimo (*“tenuto conto del disposto dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 175/2016 ed esaminato il descritto contesto, la Sezione non può che richiamare l'Amministrazione regionale ad una complessiva revisione del piano predisposto, allo scopo di garantire una maggiore attendibilità ed una più efficace esecuzione”*).

Ebbene, il rinvio, effettuato dalla Sezione di controllo, all'art. 14, comma 5, prefigura ed allude ad una situazione di “crisi d'impresa” – su cui, per l'appunto, si concentra la normativa contenuta nel menzionato art. 14 -, rispetto alla quale, è necessario delineare i contorni delle iniziative – eventualmente - perseguibili, onde assicurare l'equilibrio economico e/o finanziario di SVDA.

Giova segnalare, peraltro, come le previsioni citate, sebbene attinenti a fattispecie differenziate – da un lato, la razionalizzazione delle partecipazioni societarie facenti capo alle amministrazioni pubbliche, dall'altro, la gestione della crisi d'impresa - presentino margini di sovrapposizione e reciproca interazione.

In particolare, l'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 175 del 2016, là dove preclude alle amministrazioni pubbliche socie di sostenere finanziariamente con interventi straordinari le società partecipate *“che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio”*, interseca, di fatto, lo spettro di operatività dell'art. 20, comma 2, lett. e), allorché obbliga le amministrazioni stesse alla razionalizzazione delle partecipazioni in società *“che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”*.

7.1. Le riflessioni che precedono suggeriscono di ricostruire, almeno nei suoi aspetti essenziali, il regime tratteggiato dall'art. 14, commi 2-5, d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in tema di “crisi d'impresa”.

Esulano, invece, dall'oggetto del presente parere, i commi 1 e 6 del suddetto art. 14, i quali hanno risolto, in senso positivo, il dibattito dottrinale e giurisprudenziale intorno alla possibilità di sottoporre le società a partecipazione pubblica – tra le quali anche le società *in bonis* – alle procedure concorsuali ordinarie.

Ciò detto, per quanto qui di precipuo interesse, viene in considerazione, anzitutto, l'art. 14, comma 2, d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, secondo cui, *“(q)ualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine*

di prevenire l'aggravamento della crisi aziendale, di correggere gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento".

L'art. 6, comma 2, al quale rimanda l'art. 14, comma 2, stabilisce che *"(l)e società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4"*, e cioè, la relazione sul governo societario, compilata annualmente, a chiusura dell'esercizio, e pubblicata contestualmente al bilancio.

Come si vede, gli artt. 6, comma 2 e 14, comma 2, introducono specifici strumenti di "allerta", ispirati al duplice scopo di anticipare l'emersione della crisi e di sollecitare la tempestiva reazione ad opera degli amministratori della compagine societaria.

Detto altrimenti, mentre i programmi di valutazione del rischio *ex art. 6, comma 2*, sono tesi all'immediata rilevazione della crisi e della perdita della continuità aziendale – la quale, secondo il Principio di revisione ISA Italia n. 570, esprime la capacità dell'impresa *"di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro, senza che via sia né intenzione né necessità di metterla in liquidazione, di cessare l'attività o di assoggettarla a procedure concorsuali"* –, i piani di risanamento di cui all'art. 14, comma 2, identificano la cornice formale all'interno della quale si collocano i provvedimenti da assumere, al fine di evitare l'aggravamento della crisi stessa, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause.

Gli indici sintomatici di crisi, sui quali è calibrato il programma *ex art. 6, comma 2, d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175*, possono essere raggruppati, a livello economico-aziendale, in due macro-famiglie (cfr. R. Tiscini - P. Lisi, *Il programma di valutazione del rischio di crisi quale strumento di analisi e salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario delle società a controllo pubblico*, in *Le società pubbliche. Ordinamento e disciplina alla luce del Testo Unico*, vol. II, a cura di F. Fimmanò - A. Carricalà, 2017, pag. 794):

(i) indici economici e finanziario-patrimoniali di natura contabile, che si fondano su informazioni e dati ricavabili dal bilancio di esercizio (indici di redditività; indici di efficienza economica; indici di liquidità e gestione del capitale circolante; indici di struttura finanziaria; indici di solidità patrimoniale)

(ii) indici di carattere extra-contabile (ossia, non derivanti direttamente dall'analisi di bilancio), e, dunque, di tipo organizzativo ed operativo (indici tecnico-operativi; indici organizzativi; indici qualitativi).

In sede scientifica, si è avallata un'interpretazione "elastica" della nozione di crisi recepita dal d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in virtù della quale, affinché si versi in tale condizione, non è

necessario che lo squilibrio si verifichi, contemporaneamente, sul piano economico, patrimoniale e/o finanziario, essendo sufficiente la presenza di almeno uno degli indici predetti (cfr. G. D'Attorre, *I piani di risanamento e di ristrutturazione nelle società pubbliche*, in *Il fallimento*, 2018, pag. 141).

Depone, in tal senso, lo stesso art. 14, comma 2, il quale obbliga gli organi amministrativi ad intervenire *“(q)ualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale (...)”*.

Nella medesima logica, si è sostenuto come l'indice possa acquisire rilievo, non solo in merito alla situazione attuale, ma anche, in senso prognostico, rispetto all'insorgenza di una condizione di squilibrio, in un orizzonte temporale futuro, ma prossimo (cfr. G. D'Attorre, *I piani di risanamento e di ristrutturazione nelle società pubbliche*, op. cit., pag. 141).

Infine, la stessa dottrina ha rimarcato come gli indicatori di crisi debbano essere vagliati in concreto, e, quindi, calati nella specifica realtà organizzativa e funzionale dell'impresa, nonché nel settore economico di afferenza (cfr. G. D'Attorre, *I piani di risanamento e di ristrutturazione nelle società pubbliche*, op. cit., pag. 141).

L'art. 14, comma 2, d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dal canto suo, non offre alcuna indicazione in merito al tenore dei provvedimenti da adottare attraverso i piani di risanamento.

Nondimeno – come si dirà meglio nel prosieguo: v. *infra* il paragrafo n. 7.3. -, il comma 4 della norma citata fissa un vincolo “negativo”, statuendo che *“(n)on costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5”*.

Piuttosto, ragioni – almeno – di affinità lessicale inducono a soffermarsi sul rapporto esistente tra i piani di risanamento di cui all'art. 14, comma 2, d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ed i piani attestati di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), r.d. 16 agosto 1942, n. 267 (*“Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”*), a mente del quale, come risaputo, non sono soggetti ad azione revocatoria fallimentare, “gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad

assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore".

La dottrina ha affrontato il tema, asserendo che “*ambedue i piani di risanamento, sia quello ex art. 14 T.U., sia quello ex art. 67 l. fall., costituiscono documenti programmatici, contenenti la previsione di una serie di atti ed iniziative volte al superamento della crisi finanziaria, al recupero dell'equilibrio economico ed alla sistemazione debitoria*” (così, G. D'Attorre, *I piani di risanamento e di ristrutturazione nelle società pubbliche*, op. cit., pag. 144).

Al di là di queste generiche analogie di carattere funzionale, non si possono, tuttavia, sottacere le profonde differenze intercorrenti tra l'uno e l'altro istituto, sia sotto il profilo procedimentale che sotto quello sostanziale.

Quanto al primo, è sufficiente osservare come, diversamente dal piano disciplinato dall'art. 14, comma 2, d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il piano attestato di risanamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), r.d. 16 marzo 1942, n. 267, da un lato, debba essere, inderogabilmente, certificato da un esperto indipendente, dall'altro, possa essere pubblicato, previa richiesta del debitore, sul registro delle imprese.

Per quel che riguarda il secondo, i piani attestati di risanamento dispiegano una peculiare vocazione protettiva, esentando, come visto, gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, in esecuzione del medesimo, dall'esercizio dell'azione revocatoria, ed escludendo, inoltre, la predicabilità dei reati di bancarotta semplice e documentale, ai sensi dell'art. 217-*bis* r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Del resto, che, a prescindere dalle riscontrate similitudini, i piani di risanamento richiamati dall'art. 14, comma 2, d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, indichino una fattispecie normativa diversa rispetto ai piani attestati di risanamento di cui discorre l'art. 67, comma 3, lett. d), r.d. 16 marzo 1942, n. 267, è comprovato da ulteriori argomenti di tipo testuale e sistematico (cfr. L. Stanghellini, *Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*, in *Codice delle società a partecipazione*

pubblica, a cura di G. Morbidelli, op. cit., pag. 341-342).

Anzitutto, la formula “piano di risanamento” non compare, solamente, nella legge fallimentare, ravvisandosi, ad esempio, nell’art. 69-*quater* d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*”), il cui comma 1 così recita: “*Le banche si dotano di un piano di risanamento individuale che preveda l’adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento. Il piano riguarda, se di interesse non trascurabile per il risanamento della banca, anche le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo 69-ter, comma 1, lettera c*”).

Come affiora anche dal raffronto con l’art. 69-*quater*, comma 1, d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, i piani attestati di risanamento regolamentati dall’art. 67, comma 3, lett. *d*), r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sono provvisti di determinate caratteristiche formali, alle quali si accompagna la produzione di altrettanto tipici effetti sostanziali, designando, dunque, in disparte il dato puramente nominalistico, un modello operativo non fungibile con altre figure concepite dall’ordinamento giuridico, ivi inclusi i piani di risanamento che gli organi amministrativi delle società a partecipazione pubblica devono apprestare, in base all’art. 14, comma 2, d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Secondariamente, i piani attestati di risanamento descritti dall’art. 67, comma 3, lett. *d*), r.d. 16 marzo 1942, n. 267, si situano in una cornice fattuale qualitativamente diversa rispetto a quella propria dei piani di risanamento prescritti dall’art. 14, comma 2, d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Anticipando, in tal modo, gli approfondimenti svolti *infra* al paragrafo n. 6.2.1., si può, per l’intanto, dire come la crisi supposta dagli interventi compiuti a mente dell’art. 14, comma 2, d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, si leghi a disfunzioni di tipo economico, patrimoniale e/o finanziario, comunque estranee, per natura ed intensità, all’area dello stato di insolvenza, che fa da sfondo, invece, ai piani attestati di risanamento di cui all’art. 67, comma 3, lett. *d*), r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Fatte queste precisazioni sul contenuto dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2) e dei piani di risanamento (art. 14, comma 2), deve essere avvertito come, a uno sguardo complessivo, il sistema di “allerta” costruito dal legislatore delegato, non rappresenti altro che la specificazione dei doveri gestori che, riguardo alle società per azioni, sono fissati, in linea generale, dall’art. 2381 c.c., il quale, nel modulare la dialettica tra amministratori esecutivi e non – ove tale variante strutturale sia presente -, attribuisce ai primi il

compito di curare che *“l’assetto organizzativo dell’impresa, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa (...)”* (comma 5), ed ai secondi quello di verificare *“(s)ulla base delle informazioni ricevute l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società (...)”* (comma 3).

La peculiarità della disciplina relativa alle società a partecipazione pubblica risiede, pertanto, proprio nella “formalizzazione” dei moduli operativi di cui gli amministratori sono tenuti ad avvalersi, nella fase sia di prevenzione (programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale) che di gestione (piano di risanamento) della crisi d’impresa.

In quest’ottica, tra l’altro, può essere apprezzato il comma 3 dell’art. 14, a tenore del quale, *“(q)uando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell’organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile”*.

Con riferimento alle società “a controllo pubblico”, pertanto, il principio di corretta gestione si deve reputare violato, sconfinandosi nella “grave irregolarità” di cui all’art. 2409 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- (i) mancata adozione dei programmi di valutazione del rischio;
- (ii) mancata adozione dei provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi;
- (iii) mancata adozione di provvedimenti adeguati volti ad affrontare correttamente l’insorgere dei presupposti di sottoposizione dell’impresa alle procedure concorsuali.

In questa prospettiva, l’obbligo, gravante sugli amministratori, di pervenire a soluzioni decisionali fondate su canoni di sana e prudente gestione, agisce diversamente, in rapporto alle finalità – di prevenzione e/o gestione della crisi – sottese, di volta in volta, alla situazione concreta.

Se si tiene conto di questo, risulta ulteriormente giustificata l’opzione del legislatore delegato di non “tipizzare” il contenuto né dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, comma 2, né, tanto meno, dei piani di risanamento di cui all’art. 14, comma 2.

7.2. Venendo agli strumenti previsti per fronteggiare la crisi è persino ovvio constatare come l’esatta comprensione della portata applicativa dell’art. 14 d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, non possa essere sganciata dalla preventiva indagine semantica sul concetto di “crisi d’impresa” e sulle sue specificità nel contesto sistematico del TUSP; ad essa è funzionale un approccio multidisciplinare, teso a valorizzare, insieme con il dato normativo e giurisprudenziale, le

categorie proprie delle scienze aziendalistiche.

Sotto questo profilo, si può affermare, in via di prima approssimazione, come la “crisi” d’impresa si presenti come uno sviluppo ulteriore del “declino”, contrassegnato dalla diminuzione del valore dell’azienda, protratto per un certo periodo di tempo, tendenzialmente non breve (cfr. L. Guatri, *Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore*, 1995, pag. 108).

Procedendo sempre per sommi capi, è da sottolineare come le cause del declino si rinvengano, in primo luogo, nella perdita di redditività, e cioè, nel venir meno della capacità dell’impresa di produrre ricchezza, e, quindi, nell’inidoneità dei ricavi a coprire i costi derivanti dalla gestione operativa.

Al declino economico, al quale dà, essenzialmente, luogo la perdita della capacità reddituale, si affianca, di regola, quello finanziario, contraddistinto dalla flessione, se non, addirittura, dalla negatività dei flussi di cassa, insufficienti a garantire l’adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle pianificate.

Il consolidamento delle criticità di ordine economico, patrimoniale e/o finanziario che conseguono al declino dell’impresa, determina il passaggio allo stato di crisi propriamente detta.

Più precisamente, mentre il declino si configura come uno stato patologico d’indole transitoria, la crisi reca con sé – finché non si proceda al risanamento - uno squilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario permanente, per effetto del progressivo deterioramento delle condizioni di economicità, come riflesso di un livello di redditività e di autofinanziamento non in grado di assicurare la generazione di risorse correnti ed il rimborso dei debiti (cfr. G. Racugno, *Crisi d’impresa delle società a partecipazione pubblica e doveri degli organi sociali*, in *Giur. comm.*, 2018, pag. 195 e ss.).

Su questo terreno, gli elementi di stampo economico-aziendale passati in rassegna si saldano, ai fini della delimitazione della nozione di crisi accolta dal legislatore delegato, con il diritto positivo, e, in specie, con la normativa generale in materia di procedure concorsuali, nella misura in cui il comma 1 della disposizione citata ufficializza l’assoggettabilità delle società a partecipazione pubblica al fallimento, al concordato preventivo ed all’amministrazione straordinaria. Proprio tale precisazione del comma 1, consente metodologicamente di assumere che la disciplina di cui ai commi successivi attenga ad una fase precedente al verificarsi delle condizioni che giustificano il ricorso alle procedure indicate nel primo capoverso del menzionato articolo.

Si vuole dire, cioè, che, in difetto di un’apposita formulazione legislativa di cosa sia crisi

d'impresa ai sensi del TUSP, la definizione *de qua*, ben può essere desunta, "in negativo", escludendo i requisiti oggettivi cui è subordinato l'esperimento delle procedure suddette (cui altrimenti sarebbe doveroso ricorrere), le quali, come suggerito proprio dall'art. 14 d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, operano come fattispecie autonome rispetto alla crisi d'impresa considerata dal legislatore delegato.

E' ben vero che nella disciplina e nella giurisprudenza in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione del debito trova impegno una nozione, per dir così, fallimentaristica di crisi di impresa (cfr. d.l. 14 marzo 2005, n. 35, "*Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*", convertito nella l. 14 maggio 2005, n. 80, prima, e dal d. l. 30 dicembre 2005, n. 275, "*Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative*", convertito nella l. 23 febbraio 2006, n. 51), ma non sembra che tale nozione possa essere estesa al sistema del TUSP.

Infatti, considerando i presupposti per il ricorso al concordato preventivo, la giurisprudenza ha riconosciuto che "*lo stato di crisi si distingue dallo stato di insolvenza nel senso che di esso costituisce una situazione prodromica, da intendersi quale rischio di insolvenza, che si verifica quando l'imprenditore, pur potendo adempiere i debiti già scaduti, già preveda che non sarà in grado di adempiere a quelli di prossima scadenza*" (così, Trib. Rovigo, sent. 17 novembre 2015). Da ciò si evince inequivocabilmente, come lo stato di crisi, che (nella prospettiva fallimentaristica) può giustificare il ricorso al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione del debito, si riconnetta a situazioni in cui l'insolvenza sia, ormai, vicina al suo palesarsi.

Nella prospettiva del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, invece, l'impostazione maggiormente sintonica con le risultanze del diritto oggettivo conduce, inevitabilmente, a negare che il perimetro entro il quale si iscrive il concetto di crisi invalso nel diritto fallimentare possa coincidere con quello utilizzato dagli artt. 6, comma 2 e 14, comma 2, d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

E ciò, per la ragione assorbente che qualsivoglia operazione di – anche parziale – sovrapposizione tra le due espressioni, sarebbe, logicamente, in contraddizione, con la *ratio*, cui obbedisce l'intero d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e lo stesso art. 14 ai commi 2 e segg. Quella, cioè, non tanto di prendere atto di una situazione che, seppure ancora non sboccata nell'insolvenza, sia comunque irreversibilmente destinata a risolversi in essa, ma, tutt'al contrario di salvaguardare la continuità aziendale, attraverso l'elaborazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi (art. 6, comma 2), nonché dei piani di risanamento, i quali, per

esplicito dettato normativo, devono “*prevenire l’aggravamento della crisi, (...) correggerne gli effetti ed eliminarne le cause (...)*” (art. 14, comma 2), onde recuperare la redditività dell’impresa e quindi sottrarla alla “crisi” (che per definizione deve ritenersi, in questo contesto normativo, “reversibile”).

Infatti, poiché l’art. 14 d. lgs. 19 agosto 2016 rispecchia, sul piano normativo, l’idea secondo la quale la possibilità di mantenere il valore ancora espresso dall’azienda in crisi è direttamente proporzionale alla tempestività dell’intervento di risanamento, ne discende, quale logico corollario, che tale intervento deve essere, necessariamente, anticipato ad una fase in cui l’insolvenza, contrassegnata dall’irreversibilità - o, quanto meno, dalla reversibilità eccessivamente costosa, e, quindi, non funzionale all’interesse primario dei creditori sociali a massimizzare gli spazi di soddisfazione delle proprie pretese - dello squilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario dell’impresa, non si sia ancora manifestata (cfr. G. Guizzi - M. Rossi, *La crisi di società a partecipazione pubblica*, in *Manuale delle società a partecipazione pubblica*, a cura di R. Garofoli - A. Zoppini, 2018, pag. 615).

Opinare diversamente, significherebbe posticipare ad un momento troppo avanzato il disvelamento della crisi delle società pubbliche, assottigliando, per questa via, le possibilità, non solo di “*evitarne l’aggravamento*”, ma anche, e soprattutto, di “*correggerne gli effetti*” ed “*eliminarne le cause*”.

In conclusione, nello spirito dell’art. 14, comma 2, d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, letto in combinazione con l’art. 6, comma 2, la nozione di crisi abbraccia tutte le forme di squilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario, che, pur non autorizzando l’esperimento degli istituti propri del diritto concorsuale, esigano l’adozione di “*provvedimenti necessari*”, per il tramite di “*un idoneo piano di risanamento*” (cfr. G. Guizzi - M. Rossi, *La crisi di società a partecipazione pubblica*, op. cit., pag. 606).

Coerentemente, gli schemi procedimentali articolati dal legislatore delegato si trovano in relazione di priorità cronologica rispetto agli strumenti propri del diritto concorsuale (di cui al primo comma dell’art. 14 TUSP), i quali, dunque, assurgono a rimedi di ultima istanza, attivabili, solo ed esclusivamente, a fronte di situazioni di squilibrio che, pur non essendo ancora sfociate nello stato di insolvenza, ne attestino, incontrovertibilmente, la prossimità.

7.3. Come si è accennato al paragrafo n. 7.1., benché l’art. 14, comma 2, d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, non precisi il contenuto dei “provvedimenti necessari” da assumere, nel caso in cui si manifestino gli indicatori di crisi riportati nei programmi di valutazione del rischio, il

comma 4 (così come il comma 5) del medesimo art. 14 sanziona un vincolo “negativo”, esplicitando, preventivamente, quali misure non siano, comunque, idonee alla ricomposizione della continuità aziendale, senza l’allestimento contestuale di un piano di ristrutturazione.

Cominciando con l’art. 14, comma 4, infatti, *“(n)on costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5”*.

Volendo isolare i frammenti testuali nei quali si suddivide il richiamato art. 14, comma 4, si deduce come gli amministratori delle società a partecipazione pubblica non possano ricorrere, al fine di fronteggiare la crisi d’impresa, a contributi delle amministrazioni pubbliche socie, a meno che i contributi stessi – concessi mediante “aumento di capitale”, “trasferimento straordinario di partecipazioni”, “rilascio di garanzie” o “in qualsiasi altra forma giuridica” – non si inquadrino in “un piano di ristrutturazione aziendale”, che, fornendo “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte (...)”, renda, in definitiva, non già meramente “possibile”, ma altamente “probabile”, il ritorno alla continuità aziendale.

Nel condizionare la legittimità di eventuali interventi di sostegno finanziario all’apprestamento di un organico piano di ristrutturazione aziendale, il legislatore delegato ha voluto, in ossequio alla finalità di contenimento della spesa pubblica alla quale risponde l’intero corpus normativo, porre un freno al coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche socie, inibendo le “iniziative-tampone” non supportate, per l’appunto, da “concrete prospettive” di ripristino dell’equilibrio imprenditoriale (cfr. C. Ibba, *La crisi d’impresa*, op. cit., pag. 340).

L’art. 14, comma 5, dal canto suo prevede che *“(l)e amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono (...) sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate (...) che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali”*.

Anche l’art. 14, comma 5, permette di derogare ai vincoli menzionati, con riferimento tra l’altro, ai casi di società che svolgono servizi pubblici o realizzano investimenti, purché le misure attuate – *sub specie* di trasferimenti straordinari – siano inserite in un piano di

risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore, ove esistente, e comunicato alla Corte dei conti, che sia funzionale al “raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni” (art. 14, comma 5, secondo periodo).

L'art. 14, comma 5, si muove, dunque, in una sfera, al tempo stesso, più ampia e più ristretta rispetto ai precedenti commi 2, 3 e 4.

Anzitutto, per quanto concerne i destinatari, l'art. 14, comma 5, si rivolge, non già agli amministratori delle società partecipate, ma, direttamente, alle amministrazioni pubbliche socie, circoscrivendo il novero delle iniziative di assistenza finanziaria attuabili a vantaggio delle società partecipate.

Inoltre, non va dimenticato – fatto salvo quanto precisato *infra* al paragrafo n. 8.1. – che, in base alla lettera della legge, mentre i piani di risanamento di cui all'art. 14, comma 4, sono orientati al “recupero dell'equilibrio economico”, quelli da approntare in ottemperanza al comma 5 sono volti al “raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni”.

In questo scenario, particolare attenzione merita l'inciso, contenuto nell'art. 14, comma 4, secondo cui il piano di ristrutturazione aziendale “(è) approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5”, sul cui significato, sembra condivisibile la conclusione che essa non riguardi solo i passaggi procedurali descritti dal comma 5, ma anche – e soprattutto – i limiti di ordine sostanziale opposti alle attività di ausilio finanziario delle amministrazioni pubbliche socie a favore delle società partecipate (G. Guizzi - M. Rossi, *La crisi di società a partecipazione pubblica*, in *Manuale delle società a partecipazione pubblica*, a cura di R. Garofoli - A. Zoppini, 2018, pag. 611; G. D'Attorre, *I piani di risanamento e di ristrutturazione nelle società pubbliche*, op. cit., pag., 146).

Conformemente a questa prospettazione, dunque, è lecito inferire come, in presenza di un piano di ristrutturazione aziendale, le amministrazioni pubbliche socie possano contribuire finanziariamente alle società a partecipazione pubblica, anche quando queste versino in una condizione di crisi “strutturale” (cfr. F. Guerrera, *Crisi e insolvenza delle società a partecipazione pubblica*, in *Giur. comm.*, 2017, pag. 371 e ss.; G. D'Attorre, *I piani di risanamento e di ristrutturazione nelle società pubbliche*, op. cit., pag. 143; C. Ibba, *La crisi d'impresa*, op. cit., pag. 341 e ss.).

Resta fermo, comunque, che tale eccezione va interpretata restrittivamente e valutata con cautela, in quanto non può certamente essere tale da consentire al socio pubblico di effettuare trasferimenti senza congrue limitazioni.

E', infatti, proprio “la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte (...)”, risultante dal piano di ristrutturazione aziendale formulato dagli organi

amministrativi della società a partecipazione pubblica, ad autorizzare, pur al di fuori dei presupposti di cui al comma 5, l'incisione di denaro pubblico.

Qualora, invece, non sia possibile o necessario adottare un piano di ristrutturazione ai sensi dell'art. 14, comma 4, l'unica alternativa che resta rispetto alla liquidazione della società è quella rappresentata dal successivo comma 5 del medesimo articolo, nei limiti *ivi* previsti e a fronte, comunque, dell'adozione di un *piano di risanamento* che "*che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni*".

8.1. Che la disciplina delineata dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 in materia di crisi di impresa possa essere applicata anche alle decisioni adottate dall'ente pubblico e/o dagli amministratori della società partecipata nel contesto delle misure di razionalizzazione ai sensi degli artt. 20 e 24, è suffragato non solo da quanto dato *supra* (la quasi sostanziale coincidenza dei presupposti in relazione al verificarsi di un certo numero di anni di chiusura del bilancio in perdita, ovvero l'espreso richiamo della stessa deliberazione della Sezione di controllo al comma 5 dell'art. 14), ma anche dall'analisi diacronica della normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo stesso.

Com'è stato già segnalato nella parte ricostruttiva del presente parere, infatti, il regime dei piani di razionalizzazione non costituisce una novità introdotta dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, essendo stata preceduta, nel corso degli anni, da sporadici interventi di riassetto normativo.

La novità rappresentata dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, risiede proprio nel fatto che, nella disciplina previgente, i presupposti della razionalizzazione (oggi regolata dagli art. 20 e 24 del testo unico) non si ricollegavano a situazioni sintomatiche di crisi, ma a finalità di razionalizzazione, assiologicamente imputabili al principio di economicità e buon andamento nel perseguimento di interessi pubblici, seppur attraverso i moduli privatistici, da parte delle amministrazioni pubbliche.

Nel d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, invece, alle preesistenti ipotesi cui ricondurre la doverosa attività di razionalizzazione, si è aggiunta, per la prima volta, la previsione delle fattispecie di reiterate perdite di esercizio, determinando, così, una "torsione" dell'istituto anche nella direzione del risanamento preventivo alla situazione di insolvenza reversibile.

Seguendo questa linea evolutiva, non v'è dubbio che la regolamentazione dell'attività di ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni dell'ente pubblico, possa risolversi, allorché il presupposto sia la situazione di crisi di impresa, anche nell'utilizzo degli

specifici strumenti di “razionalizzazione” contemplati dalle norme straordinarie per l’inversione dell’andamento economico delle imprese medesime.

L’art. 14, allora, viene in gioco in tutta la sua interezza (sia comma 4 che comma 5), residuando alla società l’alternativa tra i vari provvedimenti “necessari” ed “adeguati” richiesti dall’art. 14 stesso.

La società che non si voglia liquidare o cedere, pertanto, può essere oggetto: a) di un “piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte”, da applicare anche in deroga al comma 5 (art. 14, comma 4), o b) di trasferimenti straordinari rientranti in “un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni”, e sempre che tali trasferimenti avvengano “a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti” (art. 14, comma 5). E’ appena il caso di ricordare che, nell’ipotesi di SVDA, appare acclarato (anche dalla pronuncia della Sezione di controllo) come le principali difficoltà di natura finanziaria denunciate, traggano origine dal notevole ammontare delle spese di ammortamento, per definizione, legate agli investimenti effettuati.

Ad ogni modo, è evidente che, nel primo caso (i.e.: piani di ristrutturazione aziendale ex art. 14, comma 4), il presupposto sarà uno squilibrio economico complessivo, nel secondo (i.e.: piano di risanamento di cui all’art. 14, comma 5), viceversa, sarà la situazione di squilibrio finanziario a giustificare l’intervento.

Si tratta, com’è noto, di evenienze che, soprattutto nel breve periodo, possono non essere indicative della stessa situazione di crisi, pur non essendo revocabile in dubbio che, in un’ottica di più ampio respiro, gli aspetti economico-redдитuali, da un lato, e quelli finanziari, dall’altro, non costituiscono variabili autonome ed indipendenti, ma sono destinati, fatalmente, nel medio-lungo periodo ad influenzarsi e convergere tra loro.

8.2. Sulla base di quanto detto, si può dare risposta all’ulteriore questione, sollevata dalla Regione, relativa all’ammissibilità dei trasferimenti “in conto impianti” disposti dalla Regione medesima a favore di SVDA.

Sul punto, va richiamata la nota prot. n. 10355, del 26 novembre 2018, dell’Assessorato Finanze, Attività Produttive, Artigianato e Politiche del lavoro, a firma del Dirigente, Dott. Franco Bonetto, avente ad oggetto “Attività di programmazione e di rendicontazione di lavori su

immobili di proprietà di Struttura Valle d'Aosta”.

Nel documento in parola, si legge, in primo luogo, che *“l'attività che questo Assessorato ha messo in campo a favore di Struttura VdA per quanto riguarda il panorama dei lavori connessi al suo patrimonio immobiliare industriale, si sostanzia in quattro direttrici di finanziamento principali:*

- conclusione del POR-FESR 2007-2013, per quanto attiene alla parte di finanziamento regionale ancora residuale;

- contributi ai sensi della Legge regionale n. 10/2004, su interventi definiti attraverso cinque successive convenzioni tra Regione e Struttura VdA, a partire dal 2011;

- interventi sullo stabilimento CAS di Aosta, definiti nel Piano “Cogne 2016”, approvati e finanziati con DGR n. 1530/2014; interventi per l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà, definiti e finanziati con DGR n. 856/2016”.

La nota specifica, inoltre, che *“i contributi (generalmente in “conto impianti”) sono già stati trasferiti a Struttura VdA come conseguenza dei singoli atti autorizzativi dei finanziamenti sopra descritti (...)”.*

Proprio in ragione del giudizio negativo espresso dalla Sezione di controllo, circa il piano di risanamento presentato da SVDA, il Dirigente firmatario ha deciso di *“non apporre alcun visto di legittimità sulla documentazione presentata e, di conseguenza, di non autorizzare le spese conseguenti (...)”.*

Gli elementi fattuali testé esposti vanno coordinati, per quanto qui di precipuo interesse, con la disciplina dettata dall'art. 14, comma 5, ove, in particolare, proibisce alle amministrazioni pubbliche socie di procedere, nei confronti delle società partecipate in crisi “strutturale”, a “trasferimenti straordinari” (primo periodo), a meno che, lo si rammenta ancora una volta, tali misure non siano indicate in un piano di risanamento, capace di garantire *“il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni”* (secondo periodo).

Sembra perlomeno discutibile, infatti, che, ai contributi “in conto impianti”, possa essere riconosciuto il crisma della “straordinarietà”, così da comportarne l'attrazione nell'orbita dell'art. 14, comma 5.

Come desumibile anche dalla nota predetta, infatti, tali forme di finanziamento - consistenti in contributi che a quanto si legge nella menzionata nota dirigenziale *“sono già stati trasferiti”* - rinvengono il proprio fondamento giustificativo nella l. Reg. Aut. Valle d'Aosta 18 giugno 2004, n. 10 (*“Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali”*), il cui art. 3-ter, comma 1, lett. a), inserito dall'art. 2 l. Reg. Aut. Valle d'Aosta 4 agosto 2010, n. 31 (*“Modificazioni alle legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 - Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali”*), prescrive che, per l'esecuzione di

interventi di realizzazione, riqualificazione e sviluppo di immobili a destinazione produttiva e per il compimento di opere infrastrutturali, impiantistiche e di bonifica, la Regione può mettere a disposizione della Società, risorse finanziarie tramite, per l'appunto, *“concessione di contributi in conto impianti per l'acquisizione, la realizzazione, il miglioramento, l'ampliamento o l'ammodernamento di beni strumentali ammortizzabili, materiali o immateriali”*.

Stando a quanto riferito dalla Regione, quindi, i trasferimenti “in conto impianti” non sembrano, ontologicamente, qualificabili come “straordinari” - cioè, finalizzati a riparare alla situazione di crisi di cui all'art. 14, comma 5 -, innestandosi, piuttosto, nell' “ordinaria” politica di investimento sviluppata dal socio pubblico, sulla scorta del citato art. 3-ter, e concretamente inverata - come chiarito dalla stessa amministrazione - per mezzo di *“singoli atti autorizzativi”*, allo scopo di facilitare la realizzazione dell'oggetto sociale (merita, a tal proposito, di essere menzionata la dottrina, ad avviso della quale, *“la nozione di “trasferimenti straordinari” è da ritenere che includa qualsiasi forma di sostegno, sia di carattere patrimoniale (aumenti di capitale, versamenti in conto capitale, ecc.), sia di carattere finanziario, che non costituisca adempimento di un precedente obbligo (...)”* (così, L. Stanghellini, *Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*, op. cit., pag. 351). Del resto, non sembrerebbe plausibile ritenere che l'art. 14, comma 5, TUSP, nel vietare i trasferimenti straordinari possa impedire qualsiasi flusso finanziario tra socio e società. Si pensi, ad esempio, alla riscossione di un diritto di credito della società nei confronti del socio, maturato in base ad una fonte regolarmente disciplinata dalla legge.

Anche muovendosi su questo crinale - vale a dire, la preesistenza, o meno, di un obbligo, o, comunque, più latamente, di una base giuridica, di tipo contrattuale e/o legale, quale criterio di discriminazione tra trasferimenti straordinari e non -, si può arguire, infatti, come i contributi “in conto impianti”, proprio perchè operazioni di investimento fisiologicamente messe in campo dal socio pubblico, per effetto di puntuali disposizioni normative (senza alcuna finalità, pertanto, diretta o indiretta di intervento straordinario per fronteggiare la crisi), si sottraggano, in linea astratta, allo stringente divieto segnato dall'art. 14, comma 5. In quest'ottica si potrebbe ipotizzare di utilizzare una contabilità separata per i contributi “in conto impianti”, anche al fine di dimostrare che questi trasferimenti non vengono utilizzati per fronteggiare la crisi di impresa. Restano fermi ovviamente i vincoli che l'art. 14 in esame e, più in generale, le norme del TUSP prevedono nei confronti della società e del socio pubblico, con la conseguenza che qualsiasi iniziativa che, direttamente o in forma elusiva, si concreti in un aggiramento di questi vincoli non potrebbe considerarsi lecita.

Il quadro legislativo offerto dal TUSP, come spiegato, è tale da non consentire soluzioni di mantenimento della società che non rispettino i criteri e i presupposti individuati dallo stesso decreto legislativo n. 175 del 2016. In particolare, come già illustrato, ogni soluzione di trasformazione, fusione, scissione o di costituzione di una nuova società deve rispettare il percorso segnato dall'art. 7 del d.lgs. 175 del 2016. Pertanto, gli Scriventi non possono che prendere atto di queste limitazioni.

Per quanto riguarda possibili opzioni legislative di livello regionale, allo stato, non si è in grado di formulare delle proposte puntuali per due ragioni: (i) perché sarebbe necessario, anzitutto, che fosse previamente identificato dagli organi competenti l'interesse pubblico sostanziale che dovrebbe giustificare la permanenza in vita della struttura societaria; (ii) perché, in ogni caso, per identificare sul piano tecnico-giuridico delle 'opzioni legislative' è necessario che siano previamente individuate e agli Scriventi rappresentate delle linee di politica legislativa al riguardo. Per tali ragioni, gli Scriventi restano comunque disponibili ad ogni eventuale integrazione che fosse richiesta su questo specifico profilo.

9. Alla luce di tutte le considerazioni svolte e del complessivo quadro descritto, a cui si rinvia, fermi i profili di opinabilità derivanti, tra l'altro, dalla novità delle questioni affrontate, si può concludere nel modo seguente:

(i) la deliberazione della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, n. 13/2018 del 27 luglio 2018, non incide direttamente sull'efficacia delle deliberazioni della Regione Autonoma Valle d'Aosta che hanno previsto il mantenimento della partecipazione nella società Struttura Valle d'Aosta s.r.l., con l'approvazione del relativo piano di risanamento triennale della società. Per quanto riguarda gli effetti che tuttavia la predetta deliberazione può determinare rispetto all'operato della Regione Autonoma Valle d'Aosta si rinvia a quanto esposto nel paragrafo 4 del presente parere;

(ii) la Regione Autonoma Valle d'Aosta, al fine di offrire risposta ai rilievi contenuti nella deliberazione della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, n. 13/2018 del 27 luglio 2018, potrebbe intraprendere le più opportune operazioni di riorganizzazione societaria volte ad escludere che la società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. ricada nelle previsioni dell'art. 20, comma 2, lettera c) e lettera e), d.lgs. n. 175 del 2016, purché nei termini esposti nel presente parere e nel rispetto delle relative disposizioni;

(iii) la Regione Autonoma Valle d'Aosta, al fine di offrire risposta ai rilievi contenuti nella

deliberazione della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, n. 13/2018 del 27 luglio 2018, è tenuta a valutare le indicazioni fornite dall'art. 14, commi 4 e 5, d.lgs. n. 175 del 2016 ed a valutare le relative soluzioni operative;


(iv) i contributi in "conto impianti" stanziati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta a favore di Struttura Valle d'Aosta s.r.l., rientrando nell' "ordinaria" politica di investimento praticata dalla Regione stessa, ai sensi dell'art. 3-ter, comma 1, lett. a), l. Reg. Aut. Valle d'Aosta 18 giugno 2004, n. 10, introdotto dall'art. 2 l. Reg. Aut. Valle d'Aosta 4 agosto 2010, n. 31, non appaiono soggetti in particolare, al divieto di compiere trasferimenti straordinari di cui all'art. 14, comma 5, d. lgs. n. 175 del 2016. Rimane impregiudicato che qualsiasi iniziativa che, direttamente o in forma elusiva, si concreti in un aggiramento dei limiti eretti dal citato art. 14, non potrebbe considerarsi lecita.

* * *

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento e/o integrazione al presente parere.

Roma, li 14 febbraio 2019

prof. avv. Fabio Cintioli


prof. avv. Giovanni Guzzetta


Allegato 2

Elenco dei beni facenti parte del patrimonio di SVDA

(dati aggiornati al 31/12/2018)

Immobili industriali e artigianali

Società Trasparente (dati al 31/12/2018)

IMMOBILE			
Codice identificativo immobile	Denominazione Immobile	Ubicazione	Indirizzo completo
AOS.D2.D	Edificio D - diversi lotti	AOSTA	Via Lavoratori Vittime Col du Mont n. 28
BAR SELF-SERVICE	Edificio D - affitto ramo d'azienda	AOSTA	Via Lavoratori Vittime Col du Mont n. 28
AOS.EA.E	Edificio E - diversi lotti	AOSTA	Via Lavoratori Vittime Col du Mont n. 30
AOS.EA.T	Edificio T - diversi lotti	AOSTA	Via Lavoratori Vittime Col du Mont
AOS.F8	Fabbricato ex Vigilanza	AOSTA	Via Paravera
	ex Portineria Ovest	AOSTA	Strada Pont Suaz
AOS.D2.I	Torre Piezometrica (comprende area Imm. Sport e Verde)	AOSTA	Via Lavoratori Vittime Col du Mont
AOS.CA	Stabilimento CAS	AOSTA	Via Paravera
	Palazzo Direzione CAS	AOSTA	Via Paravera
ARN.01	Tecnomec	ARNAD	Strada Nazionale
ARN.02	Capannone Ex - Coq	ARNAD	Strada Nazionale - Località Glair
	Capannone Tecnomec	ARNAD	Strada Nazionale - Località Glair
ARN.05	Capannone ex Giovanetto Marmi	ARNAD	Strada Nazionale Località Glair
ARN.07	Complesso GPS Standard	ARNAD	Fraz. Arnad Le Vieux, 47
ARN.08	Stabilimento Olivetti I-Jet	ARNAD	Local. Le Vieux
ARN.09	Capannoni ex Mont Blanc	ARNAD	Strada Statale 26 Località Le Vieux, 45
CHM.01	Capannone ex Finval - lotto 1 e 2	CHAMBAVE	Local. Parleaz, 35

Immobili industriali e artigianali

Società Trasparente (dati al 31/12/2018)

IMMOBILE			
Codice identificativo immobile	Denominazione Immobile	Ubicazione	Indirizzo completo
CHT.02	Stabilimento ex Tecdis	CHATILLON	Rue de la Gare n. 41
DNS.01	Complesso Ind.le Cofaval	DONNAS	Local. Mamy
DNS.02	Porzione Capannone ex-Item	DONNAS	Loc. Gurey Zona Industriale
	Porzione Capannone ex-Laservall	DONNAS	Loc. Gurey Zona Industriale
DNS.04	Capannone ex Olma	DONNAS	Zona Industriale
GND.01	Stabilimento Ex Scott	GIGNOD	Local. Plan Chambavaz, 11
GRS.01	Stabilimento Centrale Laitière	GRESSAN	Local. La Cure de Chevrot, 11
HON.01	Stabilimento ex Elelys ex Quality Building	HONE	Via Saint Grat n. 18
PLN.01	Complesso ind.le Heineken	POLLEIN	Loc. Autoporto n. 11
PSM.03	Complesso ind.le OMV	PONT-SAINT-MARTIN	Via Carlo Viola n. 61 (area ex Ilssa Viola)
PSM.04	Complesso ind.le ex Sema Group	PONT-SAINT-MARTIN	Via Carlo Viola n. 76 (area ex Ilssa Viola)
PSM.05	Complesso ind.le ex Converter, ex Akerlund	PONT-SAINT-MARTIN	Via Carlo Viola n. 67 (area ex Ilssa Viola)
PSM.07	ex Zincocelere	PONT-SAINT-MARTIN	Via Carlo Viola n. 65 (area ex Ilssa Viola)
PSM.08	Stabilimento Honestamp	PONT-SAINT-MARTIN	Local. Montiglieri
PSM.09	Lotto c/o "Les Arcades" - A	PONT-SAINT-MARTIN	Via Carlo Viola (area ex Ilssa Viola)
	Lotto c/o "Les Arcades" - B	PONT-SAINT-MARTIN	Via Carlo Viola (area ex Ilssa Viola)
SMR.01	Stabilimento ex Montedison	SAINT-MARCEL	Località Lillaz

Immobili industriali e artigianali

Società Trasparente (dati al 31/12/2018)

IMMOBILE			
Codice identificativo immobile	Denominazione Immobile	Ubicazione	Indirizzo completo
STP.01	Capannone ex Lyveroulaz - settore A	SAINT-PIERRE	Local. Cognein, 44
SVN.01	Complesso Ex FERA (edifici A, B, C)	SAINT-VINCENT	Via Ponte Romano
VLN.01	Complesso artigianale ex Saint-Ours	VILLENEUVE	Local. Champagne
VRS.01	Complesso ex Illva monetazione Verres	VERRES	Via Glair, 36
VRS.02	Capannone ex Trinver - Olivetti	VERRES	Local. Glair
VRS.04-05	Complesso ex-Alluver ex-Balzano	VERRES	Via Issogne
VRS.06	Stabilimento Coinca-Lavazza	VERRES	Via Circonvallazione, 28
VRY.01	Stabilimento ex Rossignol	VERRAYES	Local. Champagne
ARC	ex Laboratorio Chimico o ex Qualità	AOSTA	Via Paravera (Via 1°Maggio)
AOS.F8	ex Laboratorio Tecnologico	AOSTA	Via 1° Maggio
AOS.F8	ex Pro	AOSTA	Via Paravera
AOS.CA	ex CED	AOSTA	Via Paravera
AOS.F8	ex Palazzina Collaudi	AOSTA	Via Paravera
AOS.F8	ex Scuola di Fabbrica	AOSTA	Via Valli Valdostane
AREE FABBRICABILI	La Società è proprietaria di Aree fabbricabili di metrature variabili site nei Comuni di: <ul style="list-style-type: none"> - Aosta - Chambave - Donnas - Morgex - Pollein - Saint-Marcel 		

Pépinières d'Entreprises

Società Trasparente (dati al 31/12/2018)

IMMOBILE

Codice identificativo immobile	Denominazione Immobile	Ubicazione	Indirizzo completo
PEP.AO	Pépinière d'Entreprises "Espace Aosta"	AOSTA	Via Lavoratori Vittime Col du Mont n. 24
PEP.PS	Pépinière d'Entreprises "Pont-Saint-Martin"	PONT-SAINT-MARTIN	Via Carlo Viola n. 78

Immobili agricoli

Società Trasparente (dati al 31/12/2018)

IMMOBILI			
Codice identificativo immobile	Denominazione Immobile	Ubicazione	Indirizzo completo
AG_ARN01	Cantina sociale di Arnad	ARNAD	Fraz. Pied de Ville n. 42
AG_ARN02	Caseificio di Arnad	ARNAD	Via Nazionale n. 7
AG_ARV01	Cantina sociale di Arvier	ARVIER	Via Corrado Gex n. 52
AG_AYM01	Cantina sociale di Aymavilles	AYMAVILLES	Loc. Urbains n. 3
AG_BRU01	Caseificio di Brusson	BRUSSON	Rue Trois Villages n. 1
AG_CHM01	Cantina sociale di Chambave	CHAMBAVE	Loc. Capoluogo
AG_CHM02	Caseificio di Chambave	CHAMBAVE	Loc. Champagne
AG_CHT01	Locali lavorazione miele di Chatillon	CHATILLON	Viale Rimembranza n. 10
AG_CHT02	Macello di Chatillon	CHATILLON	Viale Rimembranza n. 10
AG_CHT03	Caseificio di Chatillon	CHATILLON	Viale Rimembranza n. 10
AG_CGN01	Caseificio di Cogne	COGNE	Loc. Villaggio Cogne
AG_FNT01	Caseificio di Fontainemore	FONTAINEMORE	Loc. Colombit
AG_GRS01	Magazzino frutta di Gressan	GRESSAN	Loc. La Comba
AG_GRS02	Distilleria Gressan	GRESSAN	Loc. La Comba
AG_JVN01	Magazzino frutta di Jovencan	JOVENCAN	Loc. Rotin
AG_LL01A	Lavorazione miele di Lillianes	LILLIANES	Fraz. They
AG_LL01B	Lavorazione castagne di Lillianes	LILLIANES	Fraz. They

Immobili agricoli

Società Trasparente (dati al 31/12/2018)

IMMOBILI			
Codice identificativo immobile	Denominazione Immobile	Ubicazione	Indirizzo completo
AG_MRG01	Cantina sociale di Morgex	MORGEX	Via Chemin des Iles n. 31 Fraz. La Ruine
AG_MRG02	Caseificio di Morgex	MORGEX	Via Mont Blanc n. 41
AG_PLN01	Caseificio di Pollein	POLLEIN	Loc. Les Iles
AG_SMR01	Apiario di Saint-Marcel	SAINT-MARCEL	Loc. Lillaz n. 2
AG_SMR02	Magazzino attrezzature apistiche	SAINT-MARCEL	Loc. Lillaz n. 2
AG_SMR03	Caseificio di Saint-Marcel	SAINT-MARCEL	Loc. Zona industriale n. 11
AG_STP01	Magazzino frutta di Saint-Pierre	SAINT-PIERRE	Loc. Cognein
AG_VLP01	Caseificio di Valpelline	VALPELLINE	Fraz. Chez Le Chouc
AG_VLT01	Caseificio di Valtournenche	VALTOURNENCHE	Loc. Evette n. 25/26
AG_VLN01	Caseificio di Villeneuve	VILLENEUVE	Loc. Trepont

Allegato 3

**Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2625/XII
del 05/04/2007**

(Approvazione degli indirizzi strategici)

EXTRAIT

Objet n° 2625/XII

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE
Conseil régional

Procès-verbal de la séance du 5 avril 2007 (après-midi)

L'an deux mille sept, le cinq du mois de avril, à quinze heures quarante-trois minutes, le Conseil de la Région autonome Vallée d'Aoste s'est réuni en session ordinaire, à Aoste, dans la salle du Conseil.

Les Conseillers suivants sont présents:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1) BORRE Fedele | 18) MAQUIGNAZ Gabriele |
| 2) BORTOT Alessandro | 19) MARGUERETTAZ Aurelio |
| 3) CAVERI Luciano | 20) OTTOZ Eddy |
| 4) CERISE Alberto | 21) PASTORET Ennio |
| 5) CESAL Guido | 22) PERRON Ego |
| 6) CHARLES Teresa | 23) PRADUROUX Renato |
| 7) COMÉ Dario | 24) RINI Emilio |
| 8) FERRARIS Piero | 25) SANDRI Giovanni |
| 9) FEY Marco | 26) SQUARZINO Secondina |
| 10) FIOU Giulio | 27) STACCHETTI Elio |
| 11) FONTANA Carmela | 28) TIBALDI Enrico |
| 12) FOSSON Antonio | 29) VENTURELLA Ugo |
| 13) FRASSY Dario | 30) VICQUÉRY Roberto |
| 14) ISABELLON Giuseppe | 31) VIÉRIN Adriana |
| 15) LA TORRE Leonardo | 32) VIÉRIN Laurent |
| 16) LANIÈCE André | 33) VIÉRIN Marco |
| 17) LAVOYER Claudio | |

Absents MM. Massimo LATTANZI et Francesco SALZONE, conseillers.

La séance est présidée par M. Ego PERRON, président, et par MM. Giulio FIOU et André LANIÈCE, vice-présidents.

M. Gabriele MAQUIGNAZ, conseiller, remplit les fonctions de secrétaire.

Mme Christine PERRIN, secrétaire général du Conseil, assiste à la séance. Mme Nadia MALESANI assure le secrétariat.

Après en avoir constaté la validité, le président PERRON déclare ouverte la séance et l'Assemblée procède à l'examen des points de l'ordre du jour indiqués dans la lettre du 27 mars 2007, réf. n° 3107.

Le Conseil adopte les actes suivants:

20070802

Considerato che, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 10/2004, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, gli indirizzi strategici e gli eventuali programmi di dismissione dei beni della società che la Regione intende presentare nell'assemblea della società per il tramite del rappresentante di Finaosta s.p.a.;

Considerato che, pertanto, la Giunta regionale, sensibile all'esigenza di assicurare trasparenza e parità di trattamento nel comportamento verso i conduttori degli immobili a destinazione produttiva ed allo scopo di tutelare le proprie aspettative di efficacia nella gestione dei beni conferiti, intende proporre al Consiglio regionale di approvare un'indicazione di indirizzi strategici, cui improntare l'organizzazione e l'esecuzione dell'attività imprenditoriale di Vallée d'Aoste Structure s. a r.l., che la Regione rivolgerà al Consiglio di amministrazione di Vallée d'Aoste Structure s. a r.l. per il tramite del rappresentante di Finaosta s.p.a.;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1766, in data 15 giugno 2006, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008 con decorrenza 16 giugno 2006, e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione assistenza imprese, ricerca, qualità e formazione professionale nell'ambito dell'Assessorato attività produttive e politiche del lavoro, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla presente deliberazione;

Visto il parere delle Commissioni consiliari permanenti II e IV;

Nel nuovo testo predisposto dalle Commissioni stesse;

Approvati gli emendamenti del Consigliere Teresa CHARLES e dell'Assessore alle Attività produttive e Politiche del lavoro LA TORRE, respinti o ritirati tutti gli altri emendamenti;

Con voti favorevoli: ventitre e voti contrari: tre (presenti: ventinove; votanti: ventisei; astenuti: tre, i Consiglieri FIOU, FRASSY e TIBALDI);

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 10/2004, la presente indicazione di indirizzi strategici, cui improntare l'organizzazione e l'esecuzione dell'attività imprenditoriale, che la Regione, al fine di assicurare trasparenza e parità di trattamento nel comportamento verso i conduttori dei beni immobili a destinazione produttiva ed allo scopo di tutelare le proprie aspettative di efficacia nella gestione dei beni conferiti, rivolgerà al Consiglio di amministrazione di Vallée d'Aoste Structure s. a r.l. per il tramite del rappresentante di Finaosta s.p.a.:

Scopi ed obiettivi.

Vallée d'Aoste Structure s. a r.l. organizzerà e svolgerà la propria attività in modo da:

- valorizzare i beni immobili conferiti salvaguardandone la destinazione produttiva;
- accrescere l'efficienza nella gestione dei beni immobili e, di conseguenza:
 - creare occasioni per il consolidamento e lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali ospitate negli immobili;
 - favorire le condizioni per ricadute positive in termini occupazionali e sul tessuto produttivo locale;
 - utilizzare, per la locazione dei beni immobili, procedure conformi alla normativa vigente, tra cui l'articolo 10, comma 4, della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12, e successive modificazioni;
 - assicurare trasparenza e parità di trattamento nel comportamento nei confronti dei conduttori, fatta eccezione per i beni utilizzati dall'Amministrazione regionale per lo svolgimento delle sue attività;
 - applicare locazioni e affitti competitivi e concorrenziali con le realtà produttive limitrofe e omogenee.

Indirizzi strategici.

Spetta al Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approvare annualmente gli indirizzi strategici generali di politica industriale.

Sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale:

- i programmi di dismissione dei beni immobili, esclusi quelli di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione, per i quali la Società Struttura Valle d'Aosta S.r.l. – Vallée d'Aoste Structure s. a r.l. è autorizzata all'alienazione mediante gara o altra modalità di alienazione possibile, preceduta da trattativa privata con i soggetti occupanti l'immobile a titolo di comodato o di locazione e con i soggetti che esercitano attività produttiva industriale ed artigianale titolari di un diritto di superficie gravante sui beni medesimi, previa perizia di stima asseverata, da effettuarsi a cura della Società cedente;
- le acquisizioni dei beni immobili;
- ogni variazione della destinazione dei beni immobili.

Sono preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale, su proposta delle strutture regionali competenti:

- la locazione o l'affitto dei beni immobili, previa valutazione, da parte della Finaosta s.p.a., del progetto imprenditoriale presentato dai richiedenti, assicurando parità di trattamento nel comportamento verso i conduttori;
- il godimento a titolo gratuito dei beni immobili, esclusivamente a favore dell'amministrazione regionale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali;
- il diniego di rinnovo della locazione dei beni immobili alla scadenza dei contratti, ai sensi dell'articolo 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

L'Assessorato competente in materia di attività produttive è autorizzato a dare indicazioni per la valorizzazione dei beni immobili.

Ogni anno, entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio societario, Vallée d'Aoste Structure s. a r.l. presenta alla Giunta regionale, per il tramite delle strutture regionali competenti:

- una relazione contenente i risultati economici della gestione del patrimonio conferito da cui dovranno emergere, distintamente per ciascun bene immobile, i costi per la

- gestione e la manutenzione, i ricavi delle locazioni, l'andamento occupazionale delle imprese conduttrici sulla base dei dati forniti dai conduttori, i principali eventi avvenuti nell'esercizio, le eventuali azioni legali avviate;
- una relazione concernente i principali interventi di manutenzione da eseguire sugli immobili nell'esercizio successivo e la strategia da seguire per gli immobili non locati;
 - una relazione in merito all'attuazione dei programmi di dismissione dei beni.

Indirizzi operativi.

Vallée d'Aoste Structure s. a r.l., operando in condizioni di trasparenza, efficienza ed equità di trattamento e orientando la propria attività alla massima collaborazione con le strutture regionali:

- subentra alla Regione negli obblighi verso i conduttori ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 18 giugno 2004, n. 10;
- provvede, per gli interventi contrattualmente previsti eseguiti dai conduttori e posti a suo carico, alla valutazione della congruità dei loro costi applicando le medesime metodologie utilizzate dalla Regione, come meglio definite nei contratti;
- provvede alla stipula delle polizze assicurative dei beni immobili conferiti previste dai contratti a carico della Regione.

Vallée d'Aoste Structure s. a r.l. darà immediata comunicazione alla Regione delle azioni legali, previste dagli articoli 1453 e seguenti del Codice civile, avviate nei confronti dei conduttori e delle modifiche ai contratti pattuite con i conduttori.

Alla Regione sarà sempre consentita la libera visita dei beni immobili.

Vallée d'Aoste Structure s. a r.l. concluderà i procedimenti in atto relativamente ai beni immobili oggetto di conferimento coerentemente con l'impostazione data dall'amministrazione regionale.

ALLEGATO A

Lotto	Comune	Immobile (denominazione da perizia)	Titolare rapporto (alla data del conferimento)	Dati catastali	Planimetria
1	P. S. MARTIN	O.M.V.	Officine Meccaniche valdostane. O.M.V. s.r.l.	Catasto Terreni Foglio 5 n. 362 (ex 245/a) Catasto Fabbricati Foglio 5 n. 245 sub. 8-9-10	1
2	P. S. MARTIN	ATOS ORIGIN (ex Converter)	Centro Sviluppo (convenzione stipulata con l'Assessorato industria)	Catasto Terreni Foglio 4 n. 303 (ex 228/d) Catasto Fabbricati Foglio 4 nn. 228 sub.4-228 sub.5	2
2	VERRAYES	ROSSIGNOL	Rossignol Ski Poles Vallée d'Aoste s.p.a.	Catasto Terreni Foglio 64 n. 5 Catasto Fabbricati Foglio 64 nn.5 sub.1-5 sub.2-5 sub.3-5 sub.4	3
2	VERRAYES	CHAPPELLU	Chapellu Benoni Giuseppe e C. Snc.	Catasto Terreni Foglio 64 nn.3-10-11-167-169- 171-146	4
2	VERRES	MPI	Magnesium Products of Italy - M.P.I. s.p.a.	Catasto Terreni Foglio 6 nn. 192-1159-1135 (ex 205/b)-808 (ex 808/a)-809 (ex 809/a)-1139 (ex 212/b)-810 (ex 810/a)-1141 (ex 830/b ed ex 1141/a)-1137 (ex 206/b)-1185 (ex 813/a ed ex 1185/a)-1186 (ex 813/b)-215-1179 (ex 440/a ed ex 1179/a)-1180 (ex 440/b)-216- 1181 (ex 687/a)-1182 (ex 687/b)- 858 (ex 858/a)-1157 (ex 684/b)- 1205 (ex 217/b ed ex 1153/a)- 1206 (ex 217/b ed ex 1153/b)- 567-585-725-1149 (ex 636/b)- 771 (ex 771/a)-1123 (ex 122/b)- 1124 (ex 122/c)-1183 (ex 812/a ed ex 1183/a)-1184 (ex 812/b)- 214-1252 (ex 771/b ed ex 1204)- 1207 (ex 685/b ed ex 1155/a)- 1208 (ex 685/b ed ex 1155/b)- 686-1187 (ex 811/b ed ex 1143/a)-1197 (ex 811/b ed ex 1143/a ed ex 1188/a)-1198(ex 811/b ed ex 1143/b ed ex 1188/b)-1201 (ex 637/b ed ex 1147/a)-1202 (ex 637/b ed ex 1147/b)-1203 (ex 637/b ed ex 1147/c)-1151-1199 (ex 213/b ed ex 1145/a)-1200 Catasto Fabbricati Foglio 6 nn. 1159-192 sub.1	5
3	ARNAD	GPS STANDARD (insediamento storico)	GPS Standard s.p.a.	Catasto Terreni Fg. 9 mappale 589 Catasto Fabbricati Fg. 9 mappale 589 subb. 3-4-5	6

otto	Comune	Immobile (denominazione da perizia)	Titolare rapporto (alla data del conferimento)	Dati catastali	Planimetria
3	ARNAD	CIOS (ex Giovanetto Marmi)	CIOS s.r.l.	Catasto Terreni Fg. 29 mappali nn. 47-382-396- 398-400-543-567-573-574-672- 394-562-31-563-564 Catasto Fabbricati Fg. 29 mappali nn. 672-31 sub.1	7
3	ARNAD	ARNAD LE VIEUX (ex FIA)	Arnad Le Vieux s.r.l.		8
3	ARNAD	VUILLERMIN GUALTIERO E FIGLI SRL	Vuillermin Gualtiero & figli s.r.l.		9
3	P.S.MARTIN	CIPVA	CIPVA	Catasto Terreni Fg. 4 mappale n. 254	10
4	ARNAD	BROGLIA SNC (ex Mont-Blanc dolciaria)	J.P. Broglia e figli s.n.c. di Broglia Giampiero	Catasto Terreni Fg. 9 mappali nn. 1124-1127- 1130-1132 Catasto Fabbricati Fg. 9 mappale n. 1127 subb. 4-5- 6 Fg. 9 mappali nn. 1130-1132	11
4	ARNAD	SALUMIFICIO BERTOLIN (ex Saiform)	subentro da parte della ALPENZU s.n.c. al Salumificio Maison Bertolin s.r.l.		12
1	ARNAD	CONSORZIO RAFFORT	Consorzio artigiano Raffort		13

Allegato 4

**Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo
unico in materia di società a partecipazione
pubblica**

(G.U. 8 settembre 2016, n. 210)

**come integrato dal decreto legislativo 16 giugno
2017, n. 100**

(G.U. 26 giugno 2017, n. 147)

D.Lgs. 19-8-2016 n. 175
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210.

Epigrafe

Premessa

Art. 1. *Oggetto*

Art. 2. *Definizioni*

Art. 3. *Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica*

Art. 4. *Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*

Art. 5. *Oneri di motivazione analitica*

Art. 6. *Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*

Art. 7. *Costituzione di società a partecipazione pubblica*

Art. 8. *Acquisto di partecipazioni in società già costituite*

Art. 9. *Gestione delle partecipazioni pubbliche*

Art. 10. *Alienazione di partecipazioni sociali*

Art. 11. *Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico*

Art. 12. *Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate*

Art. 13. *Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico*

Art. 14. *Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*

Art. 15. *Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica*

Art. 16. *Società in house*

Art. 17. *Società a partecipazione mista pubblico-privata*

Art. 18. *Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati*

Art. 19. *Gestione del personale*

Art. 20. *Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*

Art. 21. *Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali*

Art. 22. *Trasparenza*

Art. 23. *Clausola di salvaguardia*

Art. 24. *Revisione straordinaria delle partecipazioni*

Art. 25. *Disposizioni transitorie in materia di personale*

Art. 26. *Altre disposizioni transitorie*

Art. 27. *Coordinamento con la legislazione vigente*

Art. 28. *Abrogazioni*

Allegato A

D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ⁽¹⁾.

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 e 87 della Costituzione*;

Visto l'articolo *18 della legge 7 agosto 2015, n. 124*, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la *legge 7 agosto 1990, n. 241*;

Visto il *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*;

Visto il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), espresso nella riunione del 14 aprile 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della citata [legge n. 124 del 2015](#);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017; ⁽²⁾

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

(2) Capoverso inserito dall' [art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

Art. 1. Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

4. Restano ferme:

a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di

interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;

b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate. ⁽³⁾

(3) Comma modificato dall' [art. 3, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' [art. 1, comma 721, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;
⁽⁴⁾

b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo [5, comma 5](#), del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#);

e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo [2](#) del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);

f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono

come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

l) "società": gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; ⁽⁵⁾

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3; ⁽⁶⁾

p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. ⁽⁷⁾

(4) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(5) Lettera così sostituita dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(6) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(7) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

Art. 3. *Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica*

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo [193](#) del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo [180](#) del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; ⁽⁸⁾

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo [3, comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo [34 del regolamento \(CE\) n. 1303/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'[articolo 42 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013](#), e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. ⁽¹⁴⁾

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. ⁽⁹⁾

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli [2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](#), le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo [6, comma 9](#), della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche. ⁽¹⁰⁾

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. ⁽¹¹⁾

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo [3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16. ⁽¹²⁾

9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'[articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto](#)

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. ⁽¹³⁾

(8) Lettera così modificata dall' *art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(9) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(10) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(11) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(12) Comma aggiunto dall' *art. 5, comma 1, lett. e), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(13) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 891, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(14) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 722, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. ⁽¹⁵⁾

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. ⁽¹⁶⁾

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini

conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo *21-bis* della *legge 10 ottobre 1990, n. 287*.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della *legge 21 marzo 1958, n. 259*, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. ⁽¹⁷⁾

(15) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(16) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(17) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

Art. 6. *Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della *legge 10 ottobre 1990, n. 287*, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di

consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

Art. 7. Costituzione di società a partecipazione pubblica

1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;

b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;

c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;

d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.

2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.

4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.

5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo [5, comma 9](#), del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.

7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:

- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
 - b) la trasformazione della società;
 - c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - d) la revoca dello stato di liquidazione.
-
-

Art. 8. *Acquisto di partecipazioni in società già costituite*

1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.
 2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.
 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.
-
-

Art. 9. *Gestione delle partecipazioni pubbliche*

1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.
2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni.
3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
4. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente.
5. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.
7. Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente

uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile.

8. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle società quotate.

10. Resta fermo quanto disposto dal [decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 maggio 2012, n. 56](#).

Art. 10. *Alienazione di partecipazioni sociali*

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

Art. 11. *Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico*

1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#). Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#), e dall'articolo 5, [comma 9](#), del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#).⁽¹⁸⁾

2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. ⁽¹⁹⁾

4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla [legge 12 luglio 2011, n. 120](#).

5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#). Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta. ⁽²⁰⁾

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'[articolo 4](#), comma 4, secondo periodo, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), e successive modificazioni, e al [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166](#).

8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#).

15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il [decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge](#)

15 luglio 1994, n. 444.

16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.

(18) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(19) Comma così sostituito dall' *art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(20) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

Art. 12. *Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate*

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Art. 13. *Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico*

1. Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.

2. Il presente articolo si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata.

Art. 14. Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica

1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento ⁽²¹⁾ e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al [decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270](#), e al [decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 febbraio 2004, n. 39](#). ⁽²²⁾

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. ⁽²³⁾

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. ⁽²⁴⁾

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5. ⁽²⁵⁾

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, [comma 3](#), della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma. ⁽²⁶⁾

6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento ⁽²¹⁾ di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere

partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita ⁽²¹⁾.

(21) A norma del combinato disposto degli *artt. 349*, comma 1, e *389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, a decorrere dal 15 agosto 2020, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

(22) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(23) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(24) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(25) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(26) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. e), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

Art. 15. *Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica*

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali. ^{(27) (28)}

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del *decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333*, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo *17, comma 4, del decreto-legge 24*

giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*.

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo *17, comma 4*, del *decreto-legge n. 90 del 2014*, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo *6, comma 3*, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

(27) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. a)*, *D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(28) Per l'individuazione della struttura prevista dal presente comma vedi l' *art. 1, D.M. 16 maggio 2017*.

Art. 16. Società in house

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. ⁽²⁹⁾

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. ⁽³⁰⁾

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata. ⁽³¹⁾

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al [decreto legislativo n. 50 del 2016](#). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo [decreto legislativo n. 50 del 2016](#). ⁽³²⁾

(29) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(30) Comma inserito dall' [art. 10, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(31) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(32) Comma così modificato dall' [art. 10, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

Art. 17. Società a partecipazione mista pubblico-privata

1. Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, [comma 9](#), del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#) e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista. ⁽³³⁾

2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.

3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

4. Nelle società di cui al presente articolo:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;

c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;

d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.

5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.

6. Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#), se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;

b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal [decreto legislativo n. 50 del 2016](#) in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;

c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.

(33) Comma così modificato dall' [art. 11, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

Art. 18. *Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati*

1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.
 2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
 3. E' fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge.
-

Art. 19. *Gestione del personale*

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo [35, comma 3](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo [35, comma 3](#), del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#).
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli [22, comma 4](#), [46](#) e [47, comma 2](#), del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto

conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. ⁽³⁴⁾

6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'[articolo 22](#), comma 4, [46](#) e [47](#), comma 2, del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).

8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo [30](#) del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#) e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della [legge n. 296 del 2006](#), a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo [6-bis](#) del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e, in particolare, a condizione che:

a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;

b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;

c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;

d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società. ^{(35) (37)}

9. Le disposizioni di cui all'[articolo 1, commi da 565 a 568](#) della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

⁽³⁶⁾

(34) Comma così modificato dall' [art. 12, comma 1, lett. a\)](#), [D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(35) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. b)*, *D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(36) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(37) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 872, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Art. 20. *Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo *17, comma 4*, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo *17* del *decreto-legge n. 90 del 2014*, convertito, con modificazioni, dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114* e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla

struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'[articolo 1, comma 568-bis](#), della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#).

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. ⁽³⁸⁾

8. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 29](#), comma 1-ter, del [decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), e dall'[articolo 1, commi da 611 a 616](#), della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

(38) Comma così modificato dall' [art. 13, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

Art. 21. *Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali*

1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo [1, comma 3](#), della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano

il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:

a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato. ⁽³⁹⁾

(39) Comma aggiunto dall' *art. 14, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

Art. 22. Trasparenza

1. Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).

Art. 23. Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#).

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del [decreto-legge n. 90 del 2014](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#). Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. ⁽⁴⁰⁾

2. Per le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 611](#), della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. ⁽⁴¹⁾

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti

all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. ⁽⁴¹⁾

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione. ⁽⁴²⁾

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'[articolo 1, commi 613 e 614](#), della [legge n. 190 del 2014](#).

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

(40) Comma così modificato dall' [art. 15, comma 1, lett. a\) e b\)](#), [D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(41) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' [art. 21, comma 2, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#).

(42) Comma inserito dall' [art. 1, comma 723, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 25. *Disposizioni transitorie in materia di personale* ⁽⁴⁷⁾ ⁽⁴⁶⁾

1. Entro il 30 settembre 2017, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo [8, comma 6](#), della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#). ⁽⁴³⁾

2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma.

3. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.

4. Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3. Il predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.

(44)

5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga al divieto previsto dal comma 4, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19. Dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Per le società controllate dallo Stato, prima e dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dal Ministero dell'economia e delle finanze. (45)

6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

7. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le società a prevalente capitale privato di cui all'articolo 17 che producono servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti abbiano prodotto un risultato positivo.

(43) Comma così modificato dall' *art. 16, comma 1, lett. a) e b)*, *D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(44) Comma così modificato dall' *art. 16, comma 1, lett. c)*, *D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(45) Comma così modificato dall' *art. 16, comma 1, lett. d)*, *D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

(46) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *D.M. 9 novembre 2017*.

(47) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l' *art. 1, comma 872, L. 27 dicembre 2017, n. 205*.

Art. 26. Altre disposizioni transitorie

1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto

entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017. ⁽⁴⁸⁾

2. L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea. ⁽⁴⁹⁾

3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.

4. Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione. ⁽⁵⁰⁾

5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo *9-bis* del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*. ⁽⁵¹⁾

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6. ⁽⁵⁴⁾

7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della *delibera Cipe 21 marzo 1997*.

8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall'*articolo 1, comma 672*, della *legge 28 dicembre 2015, n. 208*, il decreto di cui all'articolo 11, comma 6 è adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.

9. Al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 11-quater*, comma 1, le parole: «Si definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce»;

b) all'*articolo 11-quinquies*, comma 1, le parole: «Per società partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata».

10. Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro il 31 luglio 2017. ⁽⁵²⁾

11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

12-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), nonché la società di cui all'articolo 7 del [decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 giugno 2016, n. 119](#). ⁽⁵³⁾

12-ter. Per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione. ⁽⁵³⁾

12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto. ⁽⁵³⁾

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20. ⁽⁵³⁾

12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018. ⁽⁵³⁾

(48) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(49) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(50) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(51) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(52) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(53) Comma aggiunto dall' [art. 17, comma 1, lett. f\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

(54) Comma inserito dall' [art. 1, comma 724, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 27. Coordinamento con la legislazione vigente

1. All'articolo [18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: «delle società» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende e istituzioni»;

b) al comma 2-bis, le parole: «Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo», ovunque occorranzo, sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende speciali e le istituzioni».

2. All'articolo [1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al [comma 550](#), le parole: «alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società» sono sostituite dalle seguenti: «alle aziende speciali e alle istituzioni»;

b) al [comma 554](#), le parole: «le aziende speciali, le istituzioni e le società» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende speciali e le istituzioni»;

c) al [comma 555](#), le parole: «diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali» sono soppresse.

2-bis. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#).⁽⁵⁵⁾

2-ter. All'articolo [2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo [2, comma 1, lettera m\)](#), del [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#). Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche."⁽⁵⁵⁾

(55) Comma aggiunto dall' [art. 18, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

Art. 28. Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli *116, 122* del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*;
- b) l'articolo *14, comma 1*, del *decreto legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*;
- c) l'articolo *1, comma 3, lettera n)*, della *legge 23 agosto 2004, n. 239*;
- d) l'articolo *13* del *decreto legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*;
- e) l'articolo *1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e 735* della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*;
- f) l'*articolo 3, commi 12, 12-bis, 14, 15, 16, 17, 27, 27-bis, 28, 28-bis, 29, 32-bis, 32-ter e 44*, ottavo periodo, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*;
- g) l'articolo *18* del *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, commi 1, 2 e 3;
- h) l'articolo *71* della *legge 18 giugno 2009, n. 69*;
- l) l'articolo *6, comma 19*, del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*;
- m) l'articolo *3-bis, comma 6*, del *decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*;
- n) l'*articolo 23-bis*, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del *decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*;
- o) l'articolo *4, comma 4*, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, limitatamente al primo e al terzo periodo;
- p) l'articolo *4, comma 5*, del citato *decreto-legge n. 95 del 2012*, limitatamente al primo periodo e alle parole "e dal terzo" del secondo periodo;
- q) l'articolo *4, comma 13*, del citato *decreto-legge n. 95 del 2012*, limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo;
- r) l'*articolo 3*, comma 7-bis, del *decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito in *legge 30 ottobre 2013, n. 125*;
- s) l'*articolo 1, commi 551*, limitatamente al secondo periodo, *558 e 562*, limitatamente alla lettera b), della *legge 27 dicembre 2013, n. 147*;
- t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della *legge 27 dicembre 2013, n. 147*;
- u) l'articolo *23* del *decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*;
- v) l'*articolo 1, comma 672*, della *legge 28 dicembre 2015, n. 208*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A ⁽⁵⁶⁾

Società

Coni Servizi
EXPO
Arexpo
Invimit
Fises

Gruppo

Gruppo ANAS
Gruppo GSE
Gruppo Invitalia
Gruppo IPZS
Gruppo Sogin
Gruppo Eur
Gruppo Fira
Gruppo Sviluppo Basilicata
Gruppo Fincalabra
Gruppo Sviluppo Campania
Gruppo Friulia
Gruppo Lazio Innova
Gruppo Filse
Gruppo Finlombarda
Gruppo Finlombarda Gestione SGR
Gruppo Finmolise
Gruppo Finpiemonte
Gruppo Puglia Sviluppo
Gruppo SFIRS
Gruppo IRFIS-FinSicilia
Gruppo Fidi-Toscana
Gruppo GEPAFIN
Gruppo Finaosta
Gruppo Veneto Sviluppo
Gruppo Trentino Sviluppo
Gruppo Ligurcapital
Gruppo Aosta Factor
Gruppo Friuli Veneto Sviluppo SGR
Gruppo Sviluppo Umbria
Gruppo Sviluppo Imprese Centro Italia - SICI SGR

(56) Allegato così sostituito dall' *art. 19, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100*, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017*.

Allegato 5

Statuto SVDA

Allegato A ai nn. 1649/1096

STRUTTURA VALLE D'AOSTA S.R.L.
VALLEE D'AOSTE STRUCTURE S.A R.L.
Statuto

Denominazione – Sede – Oggetto – Durata – Domicilio

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Struttura Valle d'Aosta S.r.l." in francese "Vallée d'Aoste Structure S.à r.l."

Articolo 2

La Società ha per oggetto esclusivo la valorizzazione del proprio patrimonio, nonché di quello delle pubbliche amministrazioni che, anche indirettamente, detengono partecipazioni, di controllo e non, nel capitale della società stessa, A tal fine la società può effettuare:

- l'acquisizione, la costruzione, la gestione, l'amministrazione, la locazione, la vendita e la promozione di immobili, complessi immobiliari ed aree a destinazione civile, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e agricola; ai fini di cui sopra la Società potrà procedere a recupero ambientale, riconversione produttiva e utilizzazione economica, nonché manutenzione di aree e fabbricati, anche per conto terzi;
- l'erogazione di servizi funzionali alla valorizzazione del patrimonio;
- la gestione, l'amministrazione, la locazione di strutture e di aree a destinazione turistico alberghiera, ricettive extralberghiere, sportive e per fiere, convegni e manifestazioni in genere;
- la gestione delle infrastrutture e dei sistemi tecnologici, inclusa l'erogazione di servizi rivolti alle aziende insediate negli immobili di proprietà della Società o delle Pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni nel capitale della Società stessa.

La Società potrà inoltre assumere partecipazioni in enti, società o imprese costituite o costituende aventi oggetto analogo e/o connesso al proprio, compiere operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, rilasciare e ricevere avalli, fidejussioni e garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi, nonché in genere, compiere ogni altra operazione connessa con l'oggetto sociale o, rispetto a questo, utile od opportuna.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali previste nell'oggetto sociale, nonché con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali e di quelle vietate dalla vigente e futura legislazione.

1

Silvia Gallico

Lucretia M...



Articolo 3

La società ha sede in Aosta. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune è di esclusiva competenza dell'organo amministrativo.

La società, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, filiali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete all'assemblea dei soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie della società, sia in Italia che all'estero.

Articolo 4

Il termine della durata della società è fissato al 31 Dicembre 2050 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

Capitale – Finanziamenti – Domicilio

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 94.915.000,00 (novantaquattro milioni novecento quindicimila e centesimi zero) diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge e può essere aumentato, anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, in tale caso si applicano le disposizioni previste dall'art. 2465, primo comma, Codice Civile.

E' espressamente esclusa la possibilità di aumentare il capitale sociale mediante conferimento di prestazioni d'opera e/o di servizi.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento da ciascuno di essi effettuato in società. E' espressamente escluso che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Articolo 6

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili.

L'acquisto della qualità di socio comporta l'adesione al presente statuto e l'osservanza di questo e delle decisioni validamente prese in sua conformità dai competenti organi sociali.

Ciascun socio vota in base alla partecipazione sociale posseduta.

Articolo 7

La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'art. 2483 c.c. L'assemblea dei soci delibera l'emissione di titoli di debito con il voto favorevole di tanti soci

che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 8

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta ufficialmente depositato presso la sede della società e risultante dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento a seguito delle comunicazioni a tal fine ricevute.

Assemblea

Articolo 9

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:


1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori, il relativo compenso e le decisioni relative alla struttura dell'organo amministrativo;
3. la eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, nonché i loro compensi;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. le decisioni relative a:
 - compravendita di beni immobili per importi superiori a € 200.000,00;
 - costituzione di diritti reali su beni immobili;
 - rilascio di garanzie personali e/o reali;
 - assunzione o dismissione di partecipazioni sociali;
 - contrazione di prestiti di durata superiore a 12 mesi;
 - acquisti e cessioni di aziende.

Hanno diritto di voto i soci risultanti dall'elenco depositato presso il Registro delle Imprese o iscritti nel libro dei soci se istituito. Conformemente all'articolo 6 del presente statuto, il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

Articolo 10

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, con le maggioranze previste all'ultimo comma del presente

Silvia Gallia



articolo 10.

L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso ricevuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, e-mail, o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori e i sindaci, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti proposti.

L'assemblea si reputa regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 11

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi dell'articolo 2372 c.c., anche da non soci, purché persone fisiche. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Spetta inoltre al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi collegati telefonicamente o per video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Amministrazione

Articolo 12

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un Amministratore Unico; ovvero
- da un Consiglio di Amministrazione composto di tre o cinque membri.

La nomina dell'organo amministrativo dovrà avvenire nel rispetto della normativa inderogabile tempo per tempo vigente in tema di composizione qualitativa degli organi sociali.

Gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Per la sostituzione degli amministratori si applica l'articolo 2386 del codice civile. Gli amministratori nominati dai soci in sostituzione di altri venuti meno durante il periodo di carica scadono (salvo che sia deliberato diversamente nell'atto di nomina) insieme a quelli in carica all'atto della nomina.

Non è consentito, in deroga all'art. 2475, comma terzo, del codice civile prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Con decisione dei soci è possibile determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, con facoltà di disporre la quota massima attribuibile agli amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 13

All'Amministratore Unico e al Consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dal presente statuto alla decisione dei soci.

Il Consiglio può, nei limiti di legge, delegare ad un solo Amministratore delegato proprie attribuzioni, ed egli potrà rilasciare a terzi, anche non dipendenti della Società, procure speciali per determinati atti o categorie di atti, nonché nominare procuratori alle liti. Può altresì attribuire deleghe al Presidente se preventivamente autorizzate dall'Assemblea dei soci.

Stefano Galliano

Lonetti M



L'Amministratore Unico, ove nominato, relativamente alle attribuzioni delegabili per legge, ha facoltà di nominare procuratori *ad negotia* e/o alle liti. Il Consiglio, allorché non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci, nomina il Presidente.

Non è prevista la carica di Vice-Presidente.

E' fatto divieto di corrispondere agli amministratori, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

La firma e la rappresentanza legale della Società spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di amministrazione e all'Amministratore delegato, se nominato, nell'ambito e per l'esercizio dei poteri conferiti.

La rappresentanza spetta inoltre, nei limiti dei poteri loro conferiti, ai procuratori della società nominati ai sensi del presente articolo.

Articolo 14

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 15, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale tutte le volte che il suo Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori, nonché nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci o ne sia incaricato, con avviso ricevuto presso il loro domicilio a tutti gli amministratori e ai membri dell'organo di controllo almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione deve essere ricevuto almeno 24 ore prima di quello fissato per l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, se nominato dall'Amministratore delegato, o, in mancanza, dall'Amministratore più anziano di carica.

Le riunioni sono valide, anche se non convocate, con l'intervento di tutti gli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, se nominati.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi collegati telefonicamente o per videoconferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,

constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio e le decisioni si intendono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 15

Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel precedente art. 14, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è attivata dal Presidente del Consiglio o su richiesta di almeno due amministratori, e non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, o con modalità elettroniche che garantiscano l'autenticità della sottoscrizione, di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata agli atti della società.

Controllo

Articolo 16

L'Assemblea nomina l'organo di controllo o il Revisore determinandone competenze, poteri e i compensi, con divieto di corrispondere ulteriormente ai componenti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine rapporto.

L'organo di controllo può essere monocratico oppure composto da tre membri



effettivi e di due supplenti. Il Presidente dell'organo di controllo è nominato dai soci all'atto della nomina dell'organo stesso.

La nomina dell'organo di controllo dovrà avvenire nel rispetto della normativa inderogabile tempo per tempo vigente in tema di composizione qualitativa degli organi sociali.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'incarico per la revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea dei soci che ha la facoltà di attribuirlo all'organo di controllo, ove permesso dalle normative vigenti, oppure a un revisore legale o una società di revisione.

Qualora l'incarico per la revisione legale venga assegnato all'organo di controllo tale organo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Qualora l'incarico non venga attribuito all'organo di controllo, la revisione legale della società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione. L'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico è conferito per la durata di tre esercizi e terminerà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Divieti

Articolo 17

E' fatto divieto alla società di istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Bilancio – recesso - scioglimento – clausola compromissoria – rinvio

Articolo 18

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai soci per la loro approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, nonché le eventuali necessità connesse alla redazione di un bilancio consolidato, lo richiedano, il bilancio può essere presentato ai soci entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 19

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salvo diversa decisione dei Soci.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della società.

Articolo 20

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni di cui all'art. 2473, comma 1, c.c.. Il diritto di recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società, come risultante dall'avviso di ricevimento.

I soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale determinato tenendo conto del suo valore di mercato.

Tale calcolo è effettuato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico sulla base del valore del patrimonio netto della società quale risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato alla data dell'esercizio del diritto di recesso, al netto di eventuali riserve diverse da quelle costituite con utili di esercizio o con apporti dei soci, nonché dell'importo di eventuali distribuzioni di patrimonio netto eventualmente intervenute tra la data dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e la data di liquidazione del recesso e comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita al socio recedente entro trenta giorni dalla data in cui si intende esercitato il recesso. Per le modalità di rimborso si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2473 c.c.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Lucretia M

Spina Gallico



Articolo 21

Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea dei soci fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 22

Tutte le controversie relative al presente atto, ovvero insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ovvero promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o nei loro confronti dovranno essere risolte da un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Società, a richiesta della parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere nel termine di novanta giorni dalla nomina, salvo eccezionale rinvio motivato, sino ad un massimo di altri novanta giorni.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Articolo 23

Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro di Aosta.

Articolo 24

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.

Allegato 6

Elenco contratti locazione in essere SVDA

ALLEGATO 5

CONTRATTI IMMOBILI AGRICOLI IN ESSERE AL 20/03/2019

ELENCO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI AGRICOLI			
	COD. IMMOBILE		CONDUTTORE
1	AG_ARN01	1	LA KIUVA SOC.COOP.
2	AG_ARN02	2	COOPERATIVA EVANCON SOC.COOP.
3	AG_ARV01(porzione immobile- piano interrato e seminterrato)	3	COOPERATIVE DE L'ENFER
4	AG_AYM01	4	CAVE DES ONZE COMMUNES
5	AG_BRU01	5	FROMAGERIE HAUT VAL D'AYAS
6	AG_CHM01	6	LA CROTTA DI VEGNERON SOC.COOP. (cantina)
		7	GRIFO SAS (ristorante)
7	AG_CHM02	8	CHAMPAGNE SOC.COOP. (caseificio)
		9	COMUNE DI CHAMBAVE - convenzione (sub 4 e 5)
8	AG_FNT01	10	LATTERIA DEL MONTEROSA
9	AG_GRS01	11	CONSORZIO PRODUTTORI FRUTTA DI GRESSAN
10	AG_JVN01	12	SOCIETE COOPERATIVE PRODUCTEURS DES FRUITS DE JOVENCAN
11	AG_LLN01	13	COMUNE DI LILLIANES
12	AG_MRG01 (porzione immobile - cantina)	14	CAVE MONT BLANC DE MORGEX ET LA SALLE
13	AG_MRG02	15	VALDIGNE - MONT BLANC SOC.COOP.
14	AG_PLN01	16	LE LAIT DE POLLEIN SOC.COOP.
15	AG_SMR01	17	CONSORZIO APISTICO DELLA VALLE D'AOSTA
16	AG_SMR02	18	COOP. MIEL DU VAL D'AOSTE
17	AG_STP01	19	COFRUITS
18	AG_VLN01	20	CHATEL ARGENT SOC.COOP.
19	AG_VLP01	21	COOP. GRAND COMBIN
20	AG_VLT01	22	VALLE DEL CERVINO SOC.COOP.

TOT	20	N. IMMOBILI	22	N. CONTRATTI
------------	-----------	--------------------	-----------	---------------------

TERRENI AGRICOLI			
	COD. IMMOBILE		CONDUTTORE
1	AG_CHT01 (porzione area esterna)	1	AREV (area per trasbordo animali) - n.b. indicato anche nella tabella industriali

TOT	1	N. TERRENI	1	N. CONTRATTI
------------	----------	-------------------	----------	---------------------

CONTRATTI IMMOBILI INDUSTRIALI IN ESSERE AL 20/03/2019

ELENCO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI INDUSTRIALI		
COD. IMMOBILE		CONDUTTORE
1	AOS.CA - Palazzo Direzione	1 COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A.
2	AOS.CA - Stabilimento	2 COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A.
3	AOS.EA.D	3 CENTRO DELLA SICUREZZA DI TIMPANO ROSARIO E BOBBA SIMON SA.S.
		4 CINFAI - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA FISICA DELLE ATMOSFERE E DELLE IDROSFERE
		5 MARGHERITA MAEVA DI PICHECA GIORGIA S.A.S. - AFFITTO RAMO D'AZIENDA
		6 STMICROELECTRONICS S.R.L. - EX DORA S.P.A.
		7 STUDIO PLUS - PROFESSIONISTI ASSOCIATI
4	AOS.EA.E	8 ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE VALLE D'AOSTA - DON BOSCO
		9 FALEGNAMERIA ACCORDI MARCO
		10 GRUPPO I.V.G. S.R.L.
		11 STMICROELECTRONICS S.R.L. - EX DORA S.P.A.
5	AOS.EA.T	12 DEVAL SPA A S.U.
		13 F.LLI ALBERTO E C. S.N.C.
		14 PERINO S.R.L.
		15 PROJEXPO S.R.L.
		16 REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - PROTEZIONE CIVILE
		17 VALLEE' TRAFOR S.R.L.
		18 ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD
6	ARN.01	19 TECNOMECC S.R.L.
		20 V.I.T.A. S.P.A.
7	ARN.08	21 SICPA ITALIA S.P.A.
8	CHM.01	22 GIEFFE DI CIPOLLA GAETANO & C. S.A.S.
		23 MABOR SNC di Mauro Bordet e C.
9	DNS.01	24 COFAVAL SOC. COOP.
10	DNS.02	25 DATALOGIC S.R.L. ex Datalogic Automation S.r.l. ex Laservall S.p.a.
11	DNS.04	26 ENOVALLEE' S.R.L. ex Enovallee soc. coop. dal 01/07/2007 prima I.G.E.
12	GND.01	27 CHACO S.R.L.
		28 SPF S.R.L.
13	GRS.01	29 CENTRALE LAITIERE VALLEE D'AOSTE S.R.L.
14	PLN.01	30 SIMA S.P.A.
15	PSM.03	31 OFFICINE MECCANICHE VALDSTANE - O.M.V. S.R.L.
16	PSM.04	32 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.
17	PSM.07	33 TELECONTACT CENTER ex ADVANCED CARING CENTER S.R.L. ex ADVALSO Gruppo Telecom Italia spa
		34 AISICO S.R.L.
		35 CORE INFORMATICA S.R.L.
		36 ELVI ENERGY S.R.L. ex ELECTRO POWER SYSTEMS MANUFACTURING S.R.L.
		37 MAVEL EDT S.R.L.
		38 NOVAVIS INNOVAZIONE S.R.L.
		39 PODIUM ENGINEERING S.R.L.
		40 QUINTETTO S.R.L.
		41 THALLOSJET S.R.L.
		42 HONESTAMP S.R.L.
18	PSM.08	43 FASTALP SRL - Telecomunicazioni Digitali Fastalp s.r.l.
19	PSM.09	44 LGM GROUP S.R.L. ex SETAGROUP SRL ex CONSORZIO INFORMATICO SETA
20	SMR.01	45 COMUNE DI SAINT MARCEL
21	STP.01	46 COSTRUIAMO ESPERIENZE SAINT-PIERRE S.R.L. - CESP
22	SVN.01	47 LA CASA DI TERRA S.R.L. (ex LA CASA DI TERRA SNC DI TREVES TULLIO & C.)
		48 TECNO PIEMONTE S.P.A. ex TECNOVAL S.R.L.
23	VLN.01	49 COMANUFATTO DI CORINNE PELLISSIER
		50 DERBY LEGNO CERAMICA p.s.c. a r.l.
		51 FALEGNAMERIA CONCETTO LEGNO S.N.C. DI CHAPPELLU FLAVIO E OREILLER DIDIER
		52 LE TOURNAGE P.S.C. a R.L.
		53 PANOZZO PAOLO
24	VRS.01	54 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
25	VRS.02	55 ELCA SRL A S.U.
26	VRS.06	56 FORNO VALLEE S.R.L.
27	VRY.01	57 ABC COMPANY S.r.l. - ex Rossignol Ski Poles

TOT	27	N. IMMOBILI	57	N. CONDUTTORI
------------	-----------	--------------------	-----------	----------------------

*CALCOLATI 2 VOLTE IN QUANTO I CONTRATTI HANNO AD OGGETTO IMMOBILI DIVERSI NONOSTANTE IL CONDUTTORE SIA LO STESSO

TERRENI "INDUSTRIALI" / OSPITALITA' ANTENNE		
COD. IMMOBILE		CONDUTTORE
1	PMS02 + VRS04 -TERRENI	1 AREV (area per trasbordo animali) - n.b. indicato anche nella tabella agricoli
2	TPZAO - ANTENNE	2 WIND TRE S.P.A. ex H3G SPA
3	TPZAO - ANTENNE	3 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. - INWIT ex TELECOM ITALIA SPA
4	AOS.F8 - TERRENO	4 REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
5	AOS.F8 - TERRENO	5 PILA S.P.A.
6	ARN.05-TERRENO	6 VG QUARRIES S.R.L. ex VUILLERMIN GUALTIERO SRL
7	ARN.08 - ANTENNE	7 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. - INWIT ex TELECOM ITALIA SPA
8	AO.TERRENI - VIA BERTHET	8 NUOVA AUTOALPINA SRL
9	VRY.02 - TERRENO	9 CHAPPELLU S.r.l. ex Chapellu Benoni Giuseppe e C. s.n.c.
10	PLN.01 - TERRENO	10 NUOVA AUTOALPINA SRL

10	N. CONDUTTORI
-----------	----------------------

CONTRATTI PRESTAZIONE SERVIZI PEPINIERE IN ESSERE AL 20/03/2019

ELENCO CONTRATTI PRESTAZIONE SERVIZI PEPINIERE PSM

N. LOTTO		AZIENDA
12	1	ASA S.R.L.
6A	2	DOT Q S.R.L.
10	3	EB HI-TECH FASCHION SRLS
6C	4	EMBEDDED SYSTEMS SRL
9	5	INTECOS SOC. COOP.
6E	6	POESIE CHOCOLAT ARTISANL DE MONTAGNE DI LUISA SILVESTRI
13 - coworking	7	REWALLUTION SRL
13 - coworking	8	RIMCHAIN S.R.L.

8 CONDUITORI

OSPITALITA' ANTENNE PEPINIERE AOSTA

COD. IMMOBILE		AZIENDA
ANTENNE	1	FASTALP S.R.L.
ANTENNE	2	Hi2 SRL
ANTENNE	3	NGI SPA - ospitalità antenne

3 CONDUITORI

ELENCO CONTRATTI PRESTAZIONE SERVIZI PEPINIERE AOSTA

N. LOTTO		AZIENDA
1B	1	BLUETICKETING S.R.L.
1A	2	Energy For Sustainable Development - E4SD S.R.L.
2A - coworking	3	FIND YOUR DOCTOR S.R.L.
10	4	HORTOBOT S.R.L.
2A - coworking	5	K-TREE S.R.L.
2A - coworking	6	RUBRIKING S.R.L.
6	7	S.E.C. S.R.L. (piano terra)
	8	INSIS S.R.L. (soppalco)
2B	9	SWEEEXO S.R.L.
2A - coworking	10	TORA S.R.L.

10 CONDUITORI

OSPITALITA' ANTENNE PEPINIERE PONT SAINT MARTIN

COD. IMMOBILE		AZIENDA
ANTENNE	1	FASTALP S.R.L.
ANTENNE + ARMADIO	2	FATWEB S.P.A.
ANTENNE	3	HEXTRA S.R.L.
ANTENNE	4	NGI S.P.A.

4 CONDUITORI